

XVII legislatura

**Schema di decreto legislativo recante
riordino delle disposizioni legislative
in materia di sistema nazionale della
protezione civile**

(Atto del Governo n. 479)

Dicembre 2017

n. 197



servizio del bilancio
del Senato



SERVIZIO DEL BILANCIO

Tel. 06 6706 5790 – SBilancioCU@senato.it –  @SR_Bilancio

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

Servizio del bilancio, (2017). Nota di lettura, «Schema di decreto legislativo recante riordino delle disposizioni legislative in materia di sistema nazionale della protezione civile (Atto del Governo n. 479)». NL197, dicembre 2017, Senato della Repubblica, XVII legislatura

INDICE

PREMESSA	1
Capo I Finalità, attività e composizione del Servizio nazionale della protezione civile	1
Articolo 1 (<i>Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile</i>) (Articolo 1-bis, comma 1, lettere a), b) e c), comma 2, lettera i), L. 30/2017)	1
Articolo 2 (<i>Attività di protezione civile</i>) (Artt. 3-3-bis, commi 1-2 e 5, commi 2 e 4-quinquies, L. 225/1992; Articolo 93, comma 1, lettera g), D.lgs. 112/1998; Articolo 5, comma 4-ter, DL 343/2001 conv. L. 401/2001) Articolo 1, comma 1, lettere a) e o), L. 30/2017	2
Articolo 3 (<i>Servizio nazionale della protezione civile</i>) (Articolo 1-bis, commi 2 e 3, L. 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., DL 78/2010, conv. L. 122/2010) Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), L. 30/2017	4
Articolo 4 (<i>Componenti del Servizio nazionale della protezione civile</i>) (Artt. 1-bis, comma 3, e 6, L. 225/1992) Articolo 1, commi 1, lettere b), c), d), L. 30/2017	4
Articolo 5 (<i>Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri</i>) (Articolo 1-bis, comma 2, L. 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, DL 343/2001, conv. L. 401/2001) Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), L. 30/2017	5
Articolo 6 (<i>Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile</i>) (Articolo 1-bis, comma 2, L. 225/1992; Articolo 5, comma 5, DL 343/2001, conv. L. 401/2001) Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e n), e comma 2, lettera g), L. 30/2017	6
Capo II Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile	7
Sezione I Eventi di protezione civile	7
Articolo 7 (<i>Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile</i>) (Articolo 2 L. 225/1992) Articolo 1, comma 1, lettera g), e comma 2, lettera e), L. 30/2017	7
Sezione II Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile	8
Articolo 8 (<i>Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri</i>) (Articolo 1-bis, comma 3, L. 225/1992; Articolo 107 d.lgs. 112/1998; Articolo 5, comma 4, 4-ter, 5 e 6, DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 4, comma 2, DL 90/2005, conv. L. 152/200) Articolo 1, comma 1, lettere b)-c) e o) L. 30/2017)	8
Articolo 9 (<i>Funzioni dei Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile</i>) (Artt. 6 e 14 L. 225/1992; Articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1), DL 58/2012, conv. L. 100/2012) Articolo 1, comma 1, lettere h), e) e d), L. 30/2017	10
Articolo 10 (<i>Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile</i>) (Art. 11, comma 1, L. 225/1992) Articolo 1, comma 1, lettere a) e c), L. 30/2017	11
Articolo 11 (<i>Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile</i>) (Artt. 6, 12 e 13 L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 1-bis DL 59/2012, conv. L. 100/2012; Articolo 1, commi da 85 a 97, L. 56/2014) Articolo 1, comma 1, lettere b), e) e d), e comma 2, lettera g), L. 30/2017	12
Articolo 12 (<i>Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile</i>) (Art. 6 e 15 L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 12 L. 265/1999; Articolo 24, L. 42/2009 e relative decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e), DL 59/2012, conv. L. 100/2012; Articolo 19 DL	

95/2012, conv. L. 135/2012) Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e g), e comma 2, lettera g), L. 30/2017.....	14
Articolo 13 (<i>Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile</i>) (Art. 1-bis, comma 3 e 11 L. 225/1992) Articolo 1, comma 1, lettere b), e) e d), L 30/2017	16
Sezione III Strumenti di coordinamento e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile	17
Articolo 14 (<i>Comitato operativo nazionale della protezione civile</i>) (Articolo 10 DL 225/1992; Articolo 5, commi 3 e 3-ter DL 343/2001, conv. L. 401/2001) Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e g), L. 30/2017).....	17
Articolo 15 (<i>Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative</i>) (Articolo 5, commi 2 e 5 DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 8, comma 1, DL 90/2005, conv. L. 152/2005) Articolo 1, comma t, lettere b) e c), comma 2, lettere b), d) e g), e comma 4, L. 30/2017	18
Capo III Attività per la previsione e prevenzione dei rischi.....	20
Articolo 16 (<i>Tipologia dei rischi di protezione civile</i>) (Articolo 1-bis, 2 e 3-bis L. 225/1992) Articolo 1, comma 2, lettera a), L. 30/2017)	20
Articolo 17 (<i>Sistemi di allertamento</i>) (Artt. 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter L. 225/1992) Articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere d) e h), L. 30/2017)	21
Articolo 18 (<i>Pianificazione di protezione civile</i>) (Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b) L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, DL 39/2009, conv. L. 77/2009; Articolo 1-bis DL 59/2012, conv. L. 100/2012) Articolo, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e l), comma 2, lettere e) e 4), L. 30/2017	22
Articolo 19 (<i>Ruolo della comunità scientifica</i>) (Art. 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, L. 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, DL 343/2001 conv. L. 410/2001) Articolo 1, comma 1, lettera e), L. 30/2017)	23
Articolo 20 (<i>Commissione Grandi Rischi</i>) (Art. 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, L. 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, DL 343/2001, conv. L. 410/2001) (Articolo 1, comma 1, lettera e), L. 30/2017).....	24
Articolo 21 (<i>Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca</i>) (Art. 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, L. 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, DL 343/2001, conv. L. 410/2001) Articolo 1, comma 1, lettera e), L. 30/2017 ...	25
Articolo 22 (<i>Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile</i>) (Articolo 11, DL 39/2009, conv. L. 77/2009) Articolo 1, comma 1, lettere m) e o), comma 2, lettere a) e c), L. 30/2017	26
Capo IV Gestione delle emergenze di rilievo nazionale	26
Articolo 23 (<i>Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile</i>) (Articolo 5 L. 225/1992; Arti. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 3 DL 245/2002, conv. L.286/2002) Articolo 1, comma 1, lettere a), e), d) e g), L 30/2017.....	26
Articolo 24 (<i>Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale</i>) (Artt. 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 14 DL 90/2008, conv. L. 123/2008; Articolo 1, comma 422, L 147/2013) Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g) e m), L. 30/2017.....	28
Articolo 25 (<i>Ordinanze di protezione civile</i>) (Artt. 5e20 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 14 DL 90/2008, conv. L. 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), L. 196/2009) Articolo 1, comma I, lettere a), e), d) e g), L. 30/2017.....	30

Articolo 26 (<i>Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale</i>) (Art. 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 1, comma 422, L. 147/2013) Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017	33
Articolo 27 (<i>Contabilità speciali per la gestione dell'emergenza di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale</i>) (Artt. 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 6, comma 1, DL 263/2006, conv. L. 290/2006) Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017	34
Articolo 28 (<i>Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi</i>) (Artt. 5 L. 225/1992; Articolo 23-sexies, comma 4, DL 6/1998, conv. L. 61/1998; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998) Articolo 1, comma 1, lettera m), e comma 2, lettera e), L. 30/2017	37
Articolo 29 (<i>Partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile</i>) (Artt. 5 L. 225/1992; Articolo 4, comma 2, DL 90/2005, conv. L. Articolo 40, comma 2, lettera p), L. 96/2009; Articolo 10 L. 125/2014; Articolo 27 L. 115/2015) Articolo 1, comma 1, lettere a), c), e g), e comma 2, lettera l), L. 30/2017	38
Articolo 30 (<i>Disposizioni relative all'utilizzo di segni distintivi</i>) (Articolo 15, commi 2 e 3, DL 39/2009, conv. L. 77/2009; Articolo 10-bis DL 93/2013, conv. L.123/2013) Articolo 1, comma 1, lettere a) e c), L. 30/2017	39
Capo V Partecipazione dei cittadini e volontariato organizzato di protezione civile	39
Sezione I Cittadinanza attiva e partecipazione	39
Articolo 31 (<i>Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile</i>) (Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 4, comma 2, D. Lgs. 117/2017) Articolo 1, comma 1 lettera d), e comma 4, L. 30/2017	39
Articolo 32 (<i>Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile</i>) (Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 8, comma 1, DL 90/2005, conv. L. 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017) Articolo 1, comma 1, lettera d), L. 30/2017	40
Sezione II Disciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile	41
Articolo 33 (<i>Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2, 32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017» n. 117</i>) (Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 32, comma 4, 41, comma 6, e 53, D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001) Articolo 1, comma 1, lettera d), L. 30/2017	41
Articolo 34 (<i>Elenco nazionale del volontariato di protezione civile</i>) (Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m), e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001) Articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 4, L. 30/2017	42
Articolo 35 (<i>Gruppi comunali di protezione civile</i>) (Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001) Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017	43
Articolo 36 (<i>Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile</i>) (Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L.	

<i>106/2016; Articolo 4, comma 2 D. lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001) Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017</i>	44
<i>Articolo 37 (Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità) (Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, D.P.R 194/2001) Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017</i>	45
<i>Articolo 38 (Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile) (Articolo 18, L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D.Lgs. 117/2017; Articolo 8, D.P.R 194/2001) Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g) e comma 4, L. 30/2017</i>	46
<i>Articolo 39 (Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione) (Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Artt. 9 e 15, D.P.R. 194/2001) Articolo 1 comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g) e comma 4, L. 30/2017</i>	47
<i>Articolo 40 (Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile) (Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs,117/2017; Articoli 10,13 e 15D.P.R. 194/2001) Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2t lettere f) e g), e comma 4, L 30/2017</i>	49
<i>Articolo 41 (Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza) (Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, D.Lgs. 117/2017; Articolo 11, D.P.R. 194/2001) Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere j) e g), e comma 4, L 30/2017</i>	51
<i>Articolo 42 (Comitato nazionale del volontariato di protezione civile) (Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D.Lgs. 117/2017; Articolo 12, D.P.R, 194/2001) Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2t lettere f) e g),e comma 4, L. 30/2017</i>	52
Capo VI Misure e strumenti organizzativi e finanziari per la realizzazione delle attività di protezione civile	53
<i>Articolo 43 (Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione) (Articolo 19, L 325/1992; Articolo 6-bis, DL 343/2001, conv. L. 401/2001) Articolo 1, comma, 1, lettera i) e l), comma 2, lettera l), L. 30/2017</i>	53
<i>Articolo 44 (Fondo per le emergenze nazionali) (Articolo 5, L. 225/1992) Articolo 1, comma1, lettere i) e l), comma 2, lettera l), L. 30/2917</i>	54
<i>Articolo 45 (Fondo regionale di protezione civile) (Articolo 138, commi 16 e 17, L. 388/2000; Articolo 19-sexies, comma 1, DL.266/2004, n. 266, conv. L. 306/2004) Articolo 1, comma, 1, lettere i) e l), comma 2, lettera l), L. 30/2017</i>	54
<i>Articolo 46 (Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile) (Articolo 3-bis, L. 225/1992) Articolo 1, comma 1, lettera n), L. 30/2017</i>	55
Capo VII Norme transitorie, di coordinamento e finali	55

Articolo 47 (<i>Coordinamento dei riferimenti normativi</i>) Articolo 1, comma 3, lettera b), della L. 30/2017.....	55
Articolo 48 (<i>Abrogazioni</i>) Articolo 1, comma 3, lettera e), L. 30/2017.....	55
Articolo 49 (<i>Clausola di Invarianza finanziaria</i>) Articolo 1, comma 2, lettera l), L. 30/2017.....	56
Articolo 50 (<i>Norme transitorie e finali</i>) Articolo 1, comma 3, lettera b), L. 30/2017	57

PREMESSA

Lo schema A.G. 479 reca norme volte alla "ricognizione, riordino, coordinamento, modifica e integrazione delle disposizioni legislative vigenti che disciplinano il Servizio nazionale della protezione civile e le relative funzioni" in attuazione della delega contenuta dall'art. 1, comma 1, della Legge n. 30 del 2017.

Il provvedimento, in coerenza con il mandato legislativo indicato alle lettere a)-o) della norma di delega, contiene, nei diversi ambiti e secondo gli indirizzi specificati dai principi di cui al comma 2, lettere a)-l) del medesimo articolo richiamato, interventi di coordinamento della normativa vigente in materia di protezione civile, alla luce delle significative evoluzioni intervenute nel quadro costituzionale e legislativo, anche in altri settori di portata più generale, sin dal 1992. La lettera l), in particolare, dei richiamati principi direttivi di cui al comma 2 dell'articolo, stabilisce che le norme attuative della delega debbano essere emanate ad invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 3, prevede poi che i decreti legislativi provvedano altresì alla semplificazione normativa delle materie oggetto della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi indicati alle lettere a)-e). Il comma 5 della legge di delega stabilisce altresì che i decreti legislativi siano trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che diano conto della neutralità finanziaria del medesimo, ovvero, dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, per l'espressione dei previsti pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali sono tenute a pronunciarsi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il comma 6 della delega ribadisce che dall'attuazione delle deleghe recate dalla legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora ad uno o più decreti attuativi si associno nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione al proprio interno, i relativi decreti potranno essere emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie poste a copertura.

CAPO I

FINALITÀ, ATTIVITÀ E COMPOSIZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Articolo 1

*(Definizione e finalità del Servizio nazionale della protezione civile)
(Articolo 1-bis, comma 1, lettere a), b) e c), comma 2, lettera i), L. 30/2017)*

L'articolo fornisce una definizione del "Servizio nazionale della Protezione civile".

In particolare, il comma 1 definisce il Servizio nazionale della protezione civile come il sistema che esercita la funzione di protezione civile costituita dall'insieme delle competenze e delle attività volte a

tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo,

Il comma 2 sancisce che il Servizio nazionale concorre al perseguimento delle finalità previste dalla normativa dell'Unione europea in materia di protezione civile.

Il comma 3 afferma che le norme del presente decreto costituiscono principi fondamentali in materia di protezione civile ai fini dell'esercizio della potestà legislativa concorrente,

Il comma 4 riferisce che le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, fatte salve le competenze attribuite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

La RT certifica che la disposizione, che conferma e precisa le caratteristiche del Servizio nazionale come sistema che esercita la funzione di protezione civile, in coerenza con la legislazione originaria del 1992, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore ordinamentale delle norme in esame, non ci sono osservazioni.

Articolo 2

(Attività di protezione civile)

(Artt. 3-3-bis, commi 1-2 e 5, commi 2 e 4-quinquies, L. 225/1992; Articolo 93, comma 1, lettera g), D.lgs. 112/1998; Articolo 5, comma 4-ter, DL 343/2001 conv. L. 401/2001)

Articolo 1, comma 1, lettere a) e o), L. 30/2017

L'articolo si sofferma sulla definizione delle attività di protezione civile.

In particolare, il comma 1 enumera le attività di protezione civile quali quelle volte alla previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, alla pianificazione e gestione delle emergenze, e al loro superamento.

Il comma 2 qualifica le attività di previsione che consistono nell'insieme delle attività, svolte anche con il concorso di soggetti scientifici, tecnici e amministrativi competenti in materia, dirette all'identificazione e allo studio, anche dinamico, degli scenari di rischio possibili, per le esigenze di allertamento del Servizio nazionale, ove possibile, e di pianificazione di protezione civile.

Il comma 3 definisce i contenuti della prevenzione che consiste nell'insieme delle attività di natura strutturale e non strutturale, svolte anche in forma integrata, dirette a evitare o a ridurre la possibilità che si verifichino danni conseguenti a eventi calamitosi, anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione,

Il comma 4 individua le attività di prevenzione non strutturale di protezione civile, come quelle concernenti:

- a) l'allertamento del Servizio nazionale, articolato in attività di preannuncio in termini probabilistici, ove possibile e sulla base delle conoscenze disponibili, di monitoraggio e di sorveglianza in tempo reale degli eventi e della conseguente evoluzione degli scenari di rischio;
- b) la pianificazione di protezione civile, come disciplinata dall'articolo 18;
- c) la formazione e la professionalizzazione degli operatori del Servizio nazionale;
- d) l'applicazione e l'aggiornamento della normativa tecnica di interesse;
- e) la diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;

f) l'informazione alla popolazione sugli scenari di rischio e sulla pianificazione di protezione civile;

g) la promozione e l'organizzazione di esercitazioni ed altre attività addestrative e formative, anche con il coinvolgimento delle comunità, sul territorio nazionale al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile;

h) le attività di cui al presente comma svolte all'estero, in via bilaterale, o nel quadro della partecipazione dell'Italia all'Unione europea e ad organizzazioni internazionali, al fine di promuovere l'esercizio integrato e partecipato della funzione di protezione civile. 5. Sono attività di prevenzione strutturale di protezione civile quelle concernenti;

Il comma 5 identifica i contenuti delle rientranti nella nozione di prevenzione strutturale di protezione civile come le attività concernenti:

a) la partecipazione all'elaborazione delle linee di indirizzo nazionali e regionali per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali o derivanti dalle attività dell'uomo e per la loro attuazione;

b) la partecipazione alla programmazione degli interventi finalizzati alla mitigazione dei rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo e alla relativa attuazione;

c) l'esecuzione di interventi strutturali di mitigazione del rischio in occasione di eventi calamitosi, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione territoriale esistenti;

d) le azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile di cui all'articolo 22.

Il comma 6 afferma che la gestione dell'emergenza consiste nell'insieme, integrato e coordinato, delle misure e degli interventi diretti ad assicurare il soccorso e l'assistenza alle popolazioni colpite dagli eventi calamitosi e la riduzione del relativo impatto, anche mediante la realizzazione di interventi indifferibili e urgenti ed il ricorso a procedure semplificate, e la relativa attività di informazione alla popolazione.

Il comma 7 qualifica la nozione di "superamento" dell'emergenza, che consiste nell'attuazione coordinata delle misure volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro, per ripristinare i servizi essenziali e per ridurre il rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, oltre che alla ricognizione dei fabbisogni, per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture pubbliche e private danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e dal patrimonio edilizio e all'avvio dell'attuazione delle conseguenti prime misure per fronteggiarli.

La RT certifica che la disposizione riarticola, in modo unitario, le attività di protezione civile, in coerenza con l'evoluzione della legislazione originaria, ed ha carattere ordinamentale, non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Evidenzia inoltre che le attività qui previste, essendo riferite, secondo le vigenti attribuzioni e i rispettivi ordinamenti, in forma complessiva all'intero Servizio nazionale, e non specificamente a sue singole componenti o articolazioni, sono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la disposizione di portata generale contenuta nell'art. 49.

Al riguardo, nel presupposto che le attività di cui trattasi possano essere espletate dalle Amministrazioni coinvolte, nell'ambito delle sole risorse umane e strumentali già previste ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, si rinvia all'esame dell'articolo 49.

Articolo 3

(Servizio nazionale della protezione civile)

(Articolo 1-bis, commi 2 e 3, L. 225/1992; Articolo 5, commi 1e 2, DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 14, commi 27 e ss., DL 78/2010, conv. L. 122/2010) Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), L. 30/2017

L'articolo definisce l'articolazione del Servizio nazionale, nella sua configurazione plurale di diverse autorità di protezione civile, componenti, strutture operative, soggetti concorrenti.

In particolare, il comma 1 individua le autorità di protezione civile che, secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l'unitarietà dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo politico in materia di protezione civile. Esse sono:

a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in qualità di Autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia;

b) i Sindaci, i Sindaci metropolitani e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni,

Il comma 2 prevede che il Servizio nazionale si articoli d'ora innanzi in componenti, strutture operative nazionali e regionali e soggetti concorrenti di cui all'articolo 13, comma 2. In coerenza con i rispettivi ordinamenti e nell'ambito di quanto stabilito dal presente decreto, operano con riferimento agli ambiti di governo delle rispettive autorità di cui al comma 1:

a) il Dipartimento della protezione civile, di cui si avvale il Presidente del Consiglio dei ministri nell'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento del Servizio nazionale e per assicurare l'unitaria rappresentanza nazionale presso l'Unione europea e gli organismi internazionali in materia di protezione civile, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nonché le Prefetture - Uffici Territoriali di Governo;

b) le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, titolari della potestà legislativa concorrente in materia di protezione civile;

c) i Comuni, anche in forma aggregata, le città metropolitane e le province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate.

Il comma 3 identifica l'articolazione di base dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale, definendo gli ambiti territoriali e organizzativi ottimali, costituiti da uno o più comuni, per assicurare l'effettivo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2.

La RT conferma che la disposizione riveste carattere ordinamentale, in coerenza con le attribuzioni già vigenti dei diversi livelli istituzionali e di governo, e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la disposizione di portata generale contenuta nell'art. 49.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 4

(Componenti del Servizio nazionale della protezione civile)

(Artt. 1-bis, comma 3, e 6, L. 225/1992)

Articolo 1, commi 1, lettere b), c), d), L. 30/2017

L'articolo definisce le "componenti" del Servizio nazionale di protezione.

In particolare, il comma 1 individua lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali quali componenti del Servizio nazionale che provvedono all'attuazione delle attività di cui all'articolo 2, secondo i rispettivi ordinamenti e competenze,

Il comma 2 prevede che le componenti del Servizio nazionale possono stipulare convenzioni con le strutture operative di cui all'articolo 13 o con altri soggetti pubblici.

Il comma 3 prevede che le componenti del Servizio nazionale che detengono o gestiscono informazioni utili per le finalità del decreto, sono tenute ad assicurarne la circolazione e diffusione nell'ambito del Servizio stesso, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trasparenza e di protezione dei dati personali, ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero, allorché non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

La RT certifica che la disposizione ha carattere ordinamentale, in coerenza con le attribuzioni vigenti dei diversi livelli istituzionali e di governo e, richiamando attività amministrative di natura ordinaria da attuarsi nel rispetto delle vigenti disposizioni e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sottolinea che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la disposizione di portata generale contenuta nell'art. 49.

Al riguardo, per i profili di copertura, rinviando all'articolo 49 per i profili metodologici connessi alla neutralità delle disposizioni contenute nel provvedimento, appare utile l'acquisizione di più puntuali elementi circa i fabbisogni prevedibili relativamente alle convenzioni previste al comma 2, fornendosi, a tal fine, gli elementi indispensabili ad individuare più precisamente l'ambito delle attività eventualmente oggetto di convenzione, nonché gli oneri che le stesse comporteranno, a ragione della ripartizione della responsabilità sui dispositivi di intervento con gli enti convenzionati saranno chiamati a predisporre in relazione alle emergenze di protezione civile.

Articolo 5

(Attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri)

(Articolo 1-bis, comma 2, L. 225/1992; Articolo 5, commi 1 e 2, DL 343/2001, conv. L. 401/2001)

Articolo 1, comma 1, lettere b) e c), L. 30/2017

L'articolo determina le attribuzioni del Presidente del Consiglio nella materia della protezione civile, stabilendo altresì un obbligo informativo verso il Parlamento sulle attività poste in essere nel medesimo settore.

In particolare, il comma 1 conferma che il Presidente del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità del Servizio nazionale, detiene i poteri di ordinanza in materia di protezione civile, che può esercitare, salvo che sia diversamente stabilito con la deliberazione di cui all'articolo 24, per il tramite del Capo del Dipartimento della protezione civile, e determina le politiche di protezione civile per la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle città metropolitane, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione e organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale.

Il comma 2 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri, con direttive da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, predisponga gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2, al fine di assicurarne l'unitarietà nel rispetto delle peculiarità dei tenitori,

Il comma 3 prevede infine che il Governo riferisca annualmente al Parlamento sulle attività di protezione civile nonché sull'utilizzo del Fondo nazionale per la protezione civile, del Fondo regionale di protezione civile e del Fondo per le emergenze nazionali di cui al Capo VI.

La RT sottolinea che la disposizione ha carattere meramente ordinamentale, in coerenza con le attribuzioni già proprie del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi della legislazione vigente e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, in considerazione del fatto che il dispositivo si iscrive appieno nell'ambito delle prerogative già previste in capo alla figura del presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi della normativa vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 6

(Attribuzioni delle autorità territoriali di protezione civile)

(Articolo 1-bis, comma 2, L. 225/1992; Articolo 5, comma 5, DL 343/2001, conv. L. 401/2001)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e n), e comma 2, lettera g), L. 30/2017

L'articolo definisce il contenuto materiale delle attribuzioni in materia di protezione civile dei soggetti individuati dagli articoli precedenti.

In particolare, la norma stabilisce che, nel rispetto delle direttive adottate ai sensi dell'articolo 15 e di quanto previsto dalla legislazione regionale, i Sindaci, i Sindaci metropolitani, e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, esercitano le funzioni di vigilanza sullo svolgimento integrato e coordinato delle medesime attività da parte delle strutture afferenti alle rispettive amministrazioni. Le autorità territoriali di protezione civile sono responsabili, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza e nel rispetto delle vigenti normative in materia:

- a) del recepimento degli indirizzi nazionali in materia di protezione civile;
- b) della promozione, attuazione e coordinamento delle attività di cui all'articolo 2 esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza;
- c) della destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento delle attività di protezione civile, in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare, come disciplinate nella pianificazione di cui all'articolo 18;
- d) dell'articolazione delle strutture organizzative preposte all'esercizio delle funzioni di protezione civile e dell'attribuzione, alle medesime strutture, di personale munito di specifiche professionalità, anche con riferimento alle attività di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali;
- e) della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa delle strutture e degli enti afferenti alle rispettive amministrazioni, peculiari e semplificate al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 2.

La RT certifica che la disposizione ha carattere ordinamentale e individua, in coerenza con le attribuzioni vigenti dei diversi livelli territoriali di governo, i profili di responsabilità delle autorità territoriali, inquadrati nei rispettivi ordinamenti e nelle vigenti disposizioni legislative a ciò preposte, che sono assicurati dalle citate autorità nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione

vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la disposizione di portata generale contenuta nell'art. 49.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che l'articolo 19 della legge di contabilità disciplina il principio di copertura finanziaria delle nuove leggi allorché le nuove norme siano in tutto o in parte suscettibili di produrre effetti aggiuntivi d'oneri a carico dei bilanci degli enti del settore pubblico, andrebbero richieste sin d'ora elementi dimostrativi circa l'effettiva e piena sostenibilità degli compiti e attribuzioni ivi previste a carico delle Amministrazioni comunali, in relazione alle prerogative riconosciute ai Sindaci, potendo le medesime avvalersi per le finalità in argomento delle sole risorse che sono già previste dalla legislazione vigente.

In particolare, un approfondimento sarebbe opportuno circa la responsabilità delle autorità territoriali nella destinazione delle risorse finanziarie finalizzate allo svolgimento dell'attività di protezione civile "in coerenza con le esigenze di effettività delle funzioni da esercitare".

Si rinvia all'esame dell'articolo 49.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO NAZIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE

Sezione I

Eventi di protezione civile

Articolo 7

(Tipologia degli eventi emergenziali di protezione civile)

(Articolo 2 L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettera g), e comma 2, lettera e), L. 30/2017

L'articolo distingue diversi tipi di eventi emergenziali, ai fini dello svolgimento delle connesse attività di protezione civile, riprendendo la tripartizione prevista dalla normativa vigente, stabilendo che le emergenze che sono connesse con eventi calamitosi naturali o derivanti dalla attività umana, sono individuate sulla base della rilevanza locale, regionale o nazionale e degli interventi come ambito ottimale.

In tal senso, in particolare, reca la definizione degli eventi emergenziali della protezione civile, ivi distinguendo:

a) emergenze di rilievo locale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili, anche in forma coordinata, dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) emergenze di rilievo regionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che per loro natura o estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni, e debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo, disciplinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei limiti della rispettiva potestà legislativa;

c) emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza

d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

La RT conferma che la disposizione riveste carattere prettamente ordinamentale, e inquadra la risposta operativa nel quadro delle attribuzioni proprie, dei diversi livelli di governo, confermando rimpianto della previgente normativa, specificando la natura calamitosa dei fatti sottostanti, e rimettendo l'operatività alle Componenti del Servizio nazionale, che vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la disposizione di portata generale contenuta nell'art. 49, fatto salvo quanto espressamente previsto per fronteggiare gli eventi di rilievo nazionale con riferimento alla disciplina del Fondo per le emergenze nazionali (FEN), di cui all'art. 44.

Al riguardo, in considerazione del tenore meramente ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

Sezione II

Organizzazione del Servizio nazionale della protezione civile

Articolo 8

(Funzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri)

(Articolo 1-bis, comma 3, L. 225/1992; Articolo 107 d.lgs. 112/1998; Articolo 5, comma 4, 4-ter, 5 e 6, DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 4, comma 2, DL 90/2005, conv. L. 152/200)

Articolo 1, comma 1, lettere b)-c) e o) L. 30/2017)

L'articolo elenca i compiti di rilievo nazionale svolti dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio, riordinando in un'ottica di semplificazione le molteplici disposizioni normative stabilite in materia.

In particolare, il comma 1 stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri, si avvale del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, per lo svolgimento dei seguenti compiti che, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 2, hanno rilievo "nazionale":

a) l'indirizzo, la promozione e il coordinamento delle attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, dei comuni e delle relative forme di aggregazione o di esercizio aggregato di funzioni, delle città metropolitane, delle province in qualità di enti di area vasta di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, secondo le modalità organizzative ivi disciplinate, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica o privata presente sul territorio nazionale in materia di protezione civile, anche mediante l'attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile;

b) l'elaborazione dei provvedimenti finalizzati alla gestione delle situazioni di emergenza di rilievo nazionale previste o in atto;

c) l'elaborazione delle proposte delle direttive di cui all'articolo 15;

d) l'elaborazione e il coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi nazionali di soccorso, contenenti il modello di intervento per l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale;

e) il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale, al verificarsi di emergenze di rilievo nazionale, sulla base delle informazioni acquisite tramite una sala operativa nazionale interforze operante con continuità, allo scopo di assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, effettuati in concorso con le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano interessate e, da queste, in raccordo con i Prefetti;

f) gli indirizzi generali per le attività di formazione in materia di protezione civile, in raccordo con le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano;

g) la promozione di studi e ricerche sulla previsione e la prevenzione dei rischi naturali o connessi con l'attività dell'uomo;

h) l'esecuzione, per l'attuazione dei piani nazionali, di periodiche esercitazioni, di intesa con le regioni e gli enti locali interessati;

i) la definizione dei criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e la partecipazione al processo di elaborazione delle norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone di cui all'articolo 93, comma 1, lettera g) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

l) il coordinamento della partecipazione del Servizio nazionale alle politiche di protezione civile dell'Unione europea in qualità di autorità competente ai sensi dell'articolo 29 della decisione n. I313/2013/UE, ed il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale in occasione di emergenze all'estero, in via bilaterale o nel quadro dell'azione dell'Unione europea e degli organismi internazionali, per assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite, con le modalità di cui all'articolo 29 e ferme restando le competenze in materia del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo;

m) la formulazione delle richieste di assistenza internazionale all'Unione europea o alla comunità internazionale per integrare l'intervento del Servizio nazionale e il coordinamento del supporto in qualità di nazione ospitante, conformemente alla decisione n. 1313/2013/UE.

Il comma 2 prevede che la partecipazione del Dipartimento della protezione civile all'elaborazione delle linee di indirizzo per la definizione delle politiche di prevenzione strutturale dei rischi naturali e di origine antropica e per la loro attuazione si realizzi innanzitutto mediante partecipazione di una rappresentanza del Dipartimento medesimo negli organismi (commissioni e comitati) competenti di rilevanza nazionale, preposti alla programmazione, all'indirizzo e al coordinamento di tali attività. Per l'integrazione della rappresentanza del Dipartimento si rinvia a provvedimenti dell'autorità competente da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. Inoltre, il Dipartimento partecipa mediante espressione di pareri o proposte sugli atti e i documenti predisposti in materia dalle citate amministrazioni, ove già previsto, ovvero su richiesta di queste ultime.

La RT afferma che la disposizione provvede alla sistematizzazione delle attribuzioni del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e richiamando i compiti già ad oggi previsti dalle disposizioni previgenti ed esercitati nell'ambito delle competenze istituzionali, certifica che gli stessi non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto ad essi si fa fronte nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49.

In particolare, per quanto concerne le attività in materia di previsione e prevenzione, evidenzia che le stesse attività troveranno riscontro nell'ambito delle sole risorse già iscritte nel bilancio del Dipartimento medesimo, che costituiscono il Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione, di cui al successivo art. 43.

Poi, per quanto concerne le attività volte al coordinamento degli interventi in occasione di emergenze di rilievo nazionale, afferma che alle stesse attività si farà fronte,

nei limiti ivi previsti, con le risorse del Fondo per le emergenze nazionali (FEN), di cui all'art. 44.

Precisa, infine, che oltre alla possibile attivazione di un osservatorio sulle buone pratiche nelle attività di protezione civile, di cui al comma 1, lettera a), alla cui attività certifica che si farà fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento della Protezione Civile disponibili a legislazione vigente, non è prevista l'istituzione di nuovi organismi o strutture, e la partecipazione dipartimentale agli organismi di cui al comma 2, avverrà nell'ambito delle risorse umane disponibili, senza che a tal fine siano previsti ulteriori emolumenti o compensi di qualsiasi natura.

Al riguardo, in ordine alla possibilità di attivare un nuovo "organismo", sebbene sia associata ad una certificazione di neutralità da parte della RT, si rileva che allo stato la suddetta certificazione non è corroborata da elementi dimostrativi circa la sua sostenibilità.

Articolo 9

***(Funzioni dei Prefetto nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)
(Artt. 6 e 14 L. 225/1992; Articolo 1, comma 1, lettera d), punto 1), DL 58/2012,
conv. L. 100/2012)***

Articolo 1, comma 1, lettere h), e) e d), L. 30/2017

L'articolo individua le funzioni del prefetto in qualità di autorità territoriale di protezione civile, in continuità con quanto previsto dalla normativa vigente. In particolare, è confermato in capo al prefetto il compito di direzione unitaria, a livello provinciale, dei servizi attivati dai comuni interessati.

In particolare, il comma 1 prevede che, in occasione degli eventi emergenziali di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), che richiedono l'attivazione di interventi in forma coordinata, nonché di quelli di rilievo regionale o nazionale di cui alle lettere b) e e) del medesimo comma 1 dell'articolo 7, ovvero, nella loro imminenza o nel caso in cui il verificarsi di tali eventi sia preannunciato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 4, lettera a) il prefetto, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, nel limite della propria competenza territoriale provveda ai seguenti compiti:

a) assicura un costante flusso e scambio informativo con il Dipartimento della protezione civile, la Regione, i Comuni, secondo quanto previsto nella pianificazione di cui all'articolo 18, e il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno;

b) assume, in raccordo con il Presidente della giunta regionale e coordinandosi con la struttura regionale di protezione civile, la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi messi in atto dai comuni interessati, sulla base del relativo piano di protezione civile, anche al fine di garantire l'immediata attivazione degli interventi di primo soccorso alla popolazione;

c) richiede il concorso della struttura di protezione civile della Regione e delle altre strutture operative regionali;

d) promuove e coordina l'adozione dei provvedimenti necessari per assicurare l'intervento delle strutture dello Stato presenti sul territorio provinciale;

e) vigila sull'attuazione dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, a livello provinciale, segnalando, con le modalità di cui alla lettera a), eventuali esigenze di ulteriori concorsi;

f) attiva gli enti e le amministrazioni dello Stato, anche ai sensi dell'articolo 13, della legge 13 aprile 1981, n. 121, e assicura il loro concorso coordinato anche mediante idonee rappresentanze presso i centri operativi territoriali.

Il comma 2 stabilisce poi che il Prefetto, ai fini dello svolgimento dei compiti di cui al comma 1, è tenuto alla adozione di tutti i provvedimenti di propria competenza necessari ad assicurare i primi soccorsi e attiva, qualora necessario, a livello provinciale o di ambito ai sensi dell'articolo 3, comma 3, gli organismi di coordinamento provvisorio previsti nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4,

Il comma 3 conferma che il prefetto cura l'attuazione del piano provinciale di protezione civile e che il medesimo o si avvale, per il coordinamento dei servizi di emergenza a livello provinciale, degli uffici della prefettura, nonché degli enti e delle altre istituzioni tenute al soccorso.

La RT certifica che la disposizione provvede alla sistematizzazione delle attribuzioni del Prefetto in materia di protezione civile, richiamando i compiti già oggi previsti dalle disposizioni previgenti ed esercitati nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto ad essi si fa fronte nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49.

In particolare, per quanto concerne le attività in materia di interventi in occasione di emergenze ai diversi livelli, il Prefetto esercita le funzioni di coordinamento avvalendosi di enti e strutture organizzative esistenti e preposte ai diversi settori di attività, senza che vengano costituiti nuovi organismi o strutture al fine di evitare duplicazioni e inefficienze.

Poi, conferma che all'espletamento delle citate funzioni i Prefetti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la disposizione di portata generale contenuta nell'art. 49.

Al riguardo, nel presupposto che i compiti e le attività previste dalla norma in capo alla figura del prefetto ed il coordinamento da parte dell'autorità di governo territoriale si riflettano nelle attribuzioni e compiti già previsti dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Sul punto andrebbe tuttavia richiesta una conferma.

Articolo 10

(Funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)

(Art. 11, comma 1, L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettere a) e c), L. 30/2017

L'articolo precisa le funzioni del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco in occasione di eventi calamitosi di protezione civile, in particolare mediante l'attribuzione della direzione e della responsabilità del soccorso tecnico urgente nell'immediatezza dell'evento calamitoso, rinviando, inoltre, alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri sulle attività di pianificazione di protezione civile, la specifica definizione dei contenuti tecnici "minimi" per l'assolvimento delle funzioni del Corpo in materia.

In dettaglio, il comma 1 stabilisce che in occasione di eventi calamitosi, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quale componente fondamentale del Servizio nazionale della protezione civile, è tenuto ad assicurare, sino al loro compimento, gli interventi di soccorso tecnico qualificati come "indifferibili e urgenti", nonché quelli di ricerca e salvataggio, assumendone la direzione e la responsabilità

nell'immediatezza degli eventi, attraverso il coordinamento tecnico-operativo e il raccordo con le altre componenti e strutture coinvolte nell'intervento.

Il comma 2 individua la finalità degli interventi di soccorso tecnico nella ricerca e nel salvataggio delle persone, nonché nella messa in sicurezza dei luoghi e delle strutture per salvaguardare la pubblica incolumità da pericoli imminenti.

Il comma 3 ribadisce che il Corpo opera altresì come struttura operativa del servizio nazionale di protezione civile, secondo le modalità e i livelli di responsabilità previsti dal proprio ordinamento.

Il comma 4 stabilisce infine che nella direttiva di cui all'articolo 18, comma 4, sono individuati i contenuti tecnici minimi per l'efficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle attribuzioni previste dall'articolo.

La RT afferma che la disposizione precisa il livello di responsabilità operativa assicurato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco in occasione di eventi calamitosi di protezione civile, richiamando, in coerenza con quanto stabilito dall'art. 1, comma 1, lettera e), ultimo periodo, della legge n. 30/2017, che lo stesso inerisce all'ambito del soccorso tecnico urgente, proprio delle competenze istituzionali del Corpo ai sensi della normativa vigente.

In tal senso, certifica perciò che tali compiti, già oggi previsti dalle disposizioni vigenti che regolano l'ordinamento del Corpo ed esercitati nell'ambito delle sue precipue competenze istituzionali, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto ad essi si fa fronte nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, dal momento che le attribuzioni e responsabilità individuate in Capo al Corpo dei Vigili del Fuoco appaiono confermate di quelle già previste ai sensi della normativa vigente, nulla da osservare.

Articolo 11

(Funzioni delle Regioni e disciplina delle funzioni delle città metropolitane e delle province in qualità di enti di area vasta nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)

(Artt. 6, 12 e 13 L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 1-bis DL 59/2012, conv. L. 100/2012; Articolo 1, commi da 85 a 97, L. 56/2014) Articolo 1, comma 1, lettere b), e) e d), e comma 2, lettera g), L. 30/2017

L'articolo riscrive le funzioni attribuite alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in continuità con il quadro normativo vigente, che viene aggiornato in relazione alle modifiche costituzionali del 2001 in materia di potestà legislativa e al riordino delle funzioni degli enti di area vasta di cui alla L. n. 56 del 2014. Sono pertanto richiamati tutti gli ambiti di funzione nei quali le regioni esercitano potestà legislativa, di cui devono assicurare l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive del Presidente del Consiglio adottate in materia, ivi confermandosi l'adozione del piano regionale di protezione civile, introdotto sin dal 2012, per la cui attuazione si può prevedere l'istituzione di un fondo regionale.

In particolare, il comma 1 stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nell'esercizio della potestà legislativa concorrente in materia, disciplinano l'organizzazione dei sistemi

di protezione civile nell'ambito dei rispettivi tenitori, assicurando lo svolgimento delle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 e, in particolare:

a) le modalità di predisposizione ed attuazione delle attività volte alla previsione e prevenzione dei rischi, articolate come previsto all'articolo 2, commi 2, 3,4 e 5, ivi comprese le procedure finalizzate all'adozione del piano regionale di protezione civile, che prevede criteri e modalità di intervento da seguire in caso di emergenza, e alla relativa attuazione;

b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in coerenza con quanto previsto dalla lettera 1), e comunali di protezione civile, nonché per la revisione e valutazione periodica dei medesimi piani;

c) le modalità per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi territoriali di protezione civile alle attività di rilievo nazionale, anche avvalendosi, a tal fine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

d) l'ordinamento dei propri uffici e la disciplina di procedure e modalità di organizzazione delle azioni tecniche, operative e amministrative peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;

e) le modalità per la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo regionale e per lo svolgimento delle conseguenti attività, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24, comma 8, e 25, comma 11;

f) le modalità di coordinamento, ferme restando le competenze del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 10, dell'attuazione degli interventi urgenti e dello svolgimento dei servizi di emergenza in caso di emergenze di rilievo regionale, assicurandone l'integrazione con gli interventi messi in atto dai Comuni, sulla base del relativo piano di protezione civile;

g) le modalità di organizzazione per realizzare gli interventi necessari per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi;

h) lo spegnimento degli incendi boschivi, fatte salve le competenze statali in materia, in conformità a quanto previsto dalla legge 21 novembre 2000, n. 353, e successive modificazioni e dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

i) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo del volontariato organizzato di protezione civile a livello territoriale, nonché delle relative forme di rappresentanza su base democratica;

l) l'eventuale attribuzione, con le modalità previste dalla legge 7 aprile 2014, n. 56, alle province, in qualità di enti di area vasta, di funzioni in materia di protezione civile, ivi comprese le relative risorse, con particolare riguardo a quelle relative;

1) all'attuazione, in ambito provinciale, delle attività di previsione e prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi regionali, con l'adozione dei connessi provvedimenti amministrativi e, in particolare, i compiti relativi alla rilevazione, raccolta e elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale;

2) alla predisposizione dei piani provinciali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla lettera a), in raccordo con le Prefetture;

3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle proprie strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica, da attivare in caso di emergenze,

Il comma 2 rinvia, in continuità con le previsioni dell'art. 1-*bis* del D.L. n. 59/2012, all'eventuale previsione di un fondo per l'attuazione del piano regionale di protezione civile da istituire nell'ambito dei bilanci delle singole regioni.

Il comma 3 introduce una disposizione che riconosce in capo alle regioni il compito di favorire l'individuazione del livello ottimale di organizzazione di strutture di protezione civile a livello comunale, individuando le forme, anche aggregate, per assicurarne la continuità sull'intero territorio, nonché l'organizzazione di modalità di supporto per gli interventi da porre in essere in occasione di emergenze di rilievo locale.

Il comma 4 conformemente ai principi di legislazione concorrente, stabilisce che le funzioni sono disciplinate assicurandone, oltre che l'aggiornamento, la coerenza generale con le direttive presidenziali

adottate in materia. In conseguenza delle nuove previsioni, l'art. 48 dello schema prevede l'abrogazione dell'art. 108 del D.Lgs. n. 112 del 2008 e dell'art. 1-*bis* del D.L. n. 95 del 2012.

La RT ribadisce che la disposizione provvede alla sistematizzazione delle attribuzioni delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di protezione civile, in coerenza con quanto previsto dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione e richiamando e sistematizzando i compiti già oggi previsti dalle disposizioni previgenti ed esercitati nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, nel rispetto degli statuti di autonomia, e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto ad essi si fa fronte nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art 49.

In particolare, per quanto concerne le attività in materia di pianificazione di rilievo regionale, rileva che il comma 2 rinvia, espressamente, all'eventuale previsione di un apposito fondo da istituire nell'ambito dei propri bilanci.

Conferma che all'espletamento delle citate funzioni le Regioni provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in coerenza con la disposizione di portata generale contenuta nell'art. 49, fatto salvo quanto previsto dall'art. 45.

Al riguardo, per i profili di copertura, premesso che alcuni ambiti territoriali di riferimento per alcune Regioni presentano una elevata caratterizzazione sotto il profilo del rischio geologico e sismico, andrebbero richiesti elementi di assicurazione in merito alla effettiva esperibilità della predisposizione di un apposito fondo nell'ambito dei bilanci delle Amministrazioni regionali interessate, per cui la norma prefigura sin d'ora la loro costituzione come meramente "eventuale", ovvero, solo ove esistano le necessarie disponibilità nei relativi bilanci.

Articolo 12

(Funzioni dei Comuni ed esercizio della funzione associata nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile)

(Art. 6 e 15 L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs, 112/1998; Articolo 12 L. 265/1999; Articolo 24, L. 42/2009 e relative decreti legislativi di attuazione; Articolo 1, comma 1, lettera e), DL 59/2012, conv, L, 100/2012; Articolo 19 DL 95/2012, conv. L. 135/2012)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e g), e comma 2, lettera g), L. 30/2017

L'articolo prevede, al comma 1, che lo svolgimento delle attività di protezione civile costituisca una funzione fondamentale anche dei comuni, da svolgere anche in forma associata, ivi prevedendosi le attività cui i comuni sono tenuti a provvedere con continuità al fine di assicurare l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori; ai comuni spetta inoltre l'approvazione del piano di protezione civile comunale, ivi indicandosi gli ambiti di cui il sindaco, per finalità di protezione civile, è responsabile; nel caso in cui la calamità naturale o l'evento non possano essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione, al sindaco spetta la

richiesta dell'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della regione.

Il comma 2 stabilisce che, per lo svolgimento della funzione di cui al comma 1, i Comuni, anche in forma aggregata, assicurano l'attuazione delle attività di protezione civile nei rispettivi territori, secondo quanto stabilito dalla pianificazione di cui all'articolo 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto, delle attribuzioni di cui all'articolo 3, delle leggi regionali in materia di protezione civile, e in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, e, in particolare, provvedono, con continuità:

a) all'attuazione, in ambito comunale delle attività di prevenzione dei rischi di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a);

b) all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione dell'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;

c) all'ordinamento dei propri uffici e alla disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa peculiari e semplificate per provvedere all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari per l'espletamento delle relative attività, al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'articolo 7;

d) alla disciplina della modalità di impiego di personale qualificato da mobilitare, in occasione di eventi che si verificano nel territorio di altri comuni, a supporto delle amministrazioni locali colpite;

e) alla predisposizione dei piani comunali o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, di protezione civile, anche nelle forme associative e di cooperazione previste e, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, alla cura della loro attuazione;

f) al verificarsi delle sindoni di emergenza di cui all'articolo 7, all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti necessari a fronteggiare le emergenze;

g) alla vigilanza sull'attuazione da parte delle strutture locali di protezione civile dei servizi urgenti;

h) all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale o di ambito, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Il comma 3 afferma che l'organizzazione delle attività di cui al comma 2 nel territorio comunale è articolata secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e negli indirizzi regionali, ove sono disciplinate le modalità di gestione dei servizi di emergenza che insistono sul territorio del comune, in conformità a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettere b) e e).

Il comma 4 stabilisce che il comune approva con deliberazione consiliare, il piano di protezione civile comunale, redatto secondo criteri e modalità da definire con direttive adottate ai sensi dell'articolo 15; la deliberazione disciplina, altresì, meccanismi e procedure per la revisione periodica e l'aggiornamento del piano, eventualmente rinviandoli ad atti del Sindaco, della Giunta o della competente struttura amministrativa, nonché le modalità di diffusione ai cittadini.

Il comma 5 afferma che il Sindaco, in coerenza con quanto previsto dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, per finalità di protezione civile è responsabile, altresì:

a) dell'adozione di provvedimenti anche contingibili e urgenti di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l'incolumità pubblica, anche sulla base delle valutazioni formulate dalla struttura di protezione civile costituita ai sensi di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b);

b) dello svolgimento, a cura del Comune, dell'attività di informazione alla popolazione sugli scenari di rischio, la pianificazione di protezione civile e le situazioni di pericolo determinate dai rischi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo;

c) del coordinamento delle attività di assistenza alla popolazione colpita nel proprio territorio a cura del Comune, che provvede ai primi interventi necessari e dà attuazione a quanto previsto dalla pianificazione di protezione civile, assicurando il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della giunta regionale in occasione di eventi di emergenza di rilievo regionale o nazionale.

Il comma 6 conferma che l'esercizio della funzione di protezione civile può essere conferita alle unioni di comuni secondo quanto stabilito dalla legge 7 aprile 2014, n. 56,

Il comma 7 prevede che quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune o di quanto previsto nell'ambito della pianificazione di cui all'articolo 18, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli della Regione; a tali fini, il Sindaco assicura il costante aggiornamento del flusso di informazioni con il Prefetto e il Presidente della Giunta Regionale in occasione di eventi di emergenza nonché, curando altresì l'attività di informazione alla popolazione,

Il comma 8 stabilisce che restano ferme le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui all'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, ed ai relativi decreti legislativi di attuazione.

La RT si limita a certificare che la disposizione provvede alla sistematizzazione delle attribuzioni dei Comuni in materia di protezione civile, richiamando e sistematizzando i compiti già ad oggi previsti dalle disposizioni vigenti ed esercitati nell'ambito delle proprie competenze istituzionali.

Assicura che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto ad essi si fa fronte nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

Al riguardo, si rinvia alle considerazioni che verranno formulate all'articolo 49.

Articolo 13

(Strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile)

(Art. 1-bis, comma 3 e 11 L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettere b), e) e d), L. 30/2017

L'articolo individua le strutture operative a cui è affidato lo svolgimento delle attività previste dallo schema di decreto in esame. Oltre ad elencare le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, l'articolo consente a Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano (relativamente ai rispettivi ambiti territoriali e nei limiti delle competenze loro attribuite) di individuare proprie strutture operative regionali. La disciplina del concorso delle Forze armate alle attività di protezione civile viene demandata ad un apposito D.P.C.M. (emanato su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa).

In particolare, il comma 1 riproduce, nella sostanza, alle lettere a)-g), le medesime strutture contemplate dal vigente articolo 11 della legge n. 225/1992. L'elenco delle attuali strutture operative viene però integrato (in linea con la possibilità contemplata da quanto previsto dall'art. 1, comma 1, lettera b) della legge delega) con l'aggiunta:

- del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA), di cui alla legge n. 132 del 28 giugno 2016 (Il comma 1 dell'articolo 1 di tale legge ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, del quale fanno parte l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e le agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano per la protezione dell'ambiente).
- delle strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale.

Il comma 2, in linea con la normativa vigente, indica gli altri soggetti che concorrono alle attività di protezione civile.

Il comma 3 consente alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano – relativamente ai rispettivi ambiti territoriali e nei limiti delle competenze loro attribuite – di individuare proprie strutture operative regionali del Servizio nazionale, in ambiti operativi diversi da quelli di cui al comma 1.

Il comma 4 affida alle strutture operative nazionali e regionali lo svolgimento, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali, delle attività previste dal decreto in esame.

Il comma 5 demanda ad un apposito D.P.C.M. – emanato su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro della difesa, e adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della L. 400/1988 – la definizione delle modalità e delle procedure relative al concorso delle Forze armate alle attività previste dallo schema di decreto.

La RT si limita certificare che la disposizione provvede all'aggiornamento dell'elenco delle strutture operative nazionali in materia di protezione civile.

In proposito, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le strutture considerate, ivi comprese quelle eventualmente individuate dalle Regioni nei rispettivi ambiti, svolgeranno le rispettive funzioni nell'ambito delle sole risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'articolo 49, in quanto già rientranti nel novero delle rispettive competenze istituzionali.

Al riguardo, rinviando alla rassegna delle considerazioni che verranno formulate in relazione all'articolo richiamato anche dalla RT, nulla da osservare.

Sezione III

Strumenti di coordinamento e integrazione del Servizio nazionale della protezione civile

Articolo 14

(Comitato operativo nazionale della protezione civile)

(Articolo 10 DL 225/1992; Articolo 5, commi 3 e 3-ter DL 343/2001, conv. L. 401/2001)

Articolo 1, comma 1, lettere b), c) e g), L. 30/2017)

L'articolo conferma l'attuale ruolo di coordinamento svolto dal Comitato operativo nazionale della protezione civile, prevedendo che esso possa essere convocato non solo al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi (come accade oggi) ma anche nella loro imminenza e, altresì, in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale e per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile o in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero. Viene per lo più confermata anche l'organizzazione e la composizione del Comitato prevista dalla normativa vigente. La disciplina delle modalità di funzionamento del Comitato è demandata ad un apposito D.P.C.M..

Il comma 1 prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile convoca il Comitato operativo nazionale della protezione civile al verificarsi delle emergenze di rilievo nazionale (connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo). Rispetto alla normativa vigente, contenuta nell'articolo 10 della legge n. 225/1992, ove si fa riferimento solamente ad emergenze in atto, il comma in esame prevede che la convocazione sia possibile anche nei seguenti casi:

- nell'imminenza del verificarsi di un'emergenza;

- in occasione di esercitazioni di rilievo nazionale;
- per la condivisione delle strategie operative nell'ambito delle pianificazioni nazionali di protezione civile;

- in caso di interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero.

Il comma 2 prevede, analogamente a quanto dispone il comma 5 dell'articolo 10 della legge n. 225/1992, che le modalità di funzionamento del Comitato operativo nazionale della protezione civile siano disciplinate con apposito D.P.C.M..

Il comma 3 disciplina la composizione del Comitato disponendo sostanzialmente, in linea con la normativa vigente, che esso è presieduto dal Capo del Dipartimento della protezione civile e composto: da tre rappresentanti del Dipartimento stesso; da rappresentanti delle componenti del SNPC (vale a dire Stato, Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano ed enti locali) designati, per le Regioni e gli enti locali, dalla Conferenza Unificata; da rappresentanti delle strutture operative nazionali, che vengono individuate con il succitato D.P.C.M. che disciplina le modalità di funzionamento.

Il comma 4 disciplina la designazione e i poteri dei rappresentanti.

Il comma 5 prevede che per svolgere le funzioni all'interno del Comitato operativo nazionale, sono nominati un rappresentante effettivo e un sostituto per ciascun componente individuato.

Il comma 6 afferma che fermo restando quanto previsto dal comma 4, è componente del Comitato operativo il Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in rappresentanza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

La RT certifica che il Comitato operativo nazionale della protezione civile, già esistente sin dal 1992, viene qui confermato in coerenza con il suo assetto vigente.

Certifica relativamente alle amministrazioni pubbliche, che la partecipazione delle diverse rappresentanze è assicurata nell'ambito dei rispettivi compiti istituzionali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, e, in generale, non è prevista la corresponsione di alcun ulteriore emolumento o compenso di qualsiasi genere per nessuno dei suoi componenti.

La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, ivi trattandosi di organo già previsto dalla legge n. 225/1992, non ci sono osservazioni.

Articolo 15

(Direttive del Presidente del Consiglio dei ministri e conseguenti indicazioni operative)

(Articolo 5, commi 2 e 5 DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 8, comma 1, DL 90/2005, conv. L. 152/2005)

Articolo 1, comma t, lettere b) e c), comma 2, lettere b), d) e g), e comma 4, L. 30/2017

L'articolo al fine di assicurare l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori, per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile, prevede l'emanazione di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri. Nell'ambito dei limiti e delle finalità delle predette direttive, possono essere adottate, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, indicazioni operative finalizzate all'attuazione, da parte del Servizio nazionale, di specifiche disposizioni in esse

contenute. Nelle more della pubblicazione delle nuove direttive (adottate ai sensi del decreto in esame) o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti finora adottati

In particolare, il comma 1 dispone che le direttive del Presidente del Consiglio dei ministri assicurano sul piano tecnico l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarità dei territori per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attività di protezione civile.

Il comma 2 stabilisce che le direttive di cui al comma 1 possono recare, in allegato, procedure operative riferite agli specifici ambiti disciplinati e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il comma 3 consente l'adozione di indicazioni operative da parte del Capo del Dipartimento della protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalità eventualmente previsti nelle direttive. Rispetto al testo vigente – che già consente al Capo del Dipartimento della protezione civile di emanare le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie oggetto delle direttive (art. 5, comma 5, D.L. 343/2001) – il comma in esame prevede anche che, ai fini dell'adozione di tali indicazioni operative, il Capo del Dipartimento della protezione civile provveda alla consultazione preventiva delle componenti e delle strutture operative nazionali interessate.

Il comma 4 detta una disposizione, che non sembra trovare riscontro nella normativa vigente, in base alla quale le direttive possono prevedere la decorrenza differita dell'efficacia di specifiche misure in esse contenute e le modalità per provvedere, a cura delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, all'eventuale necessario aggiornamento delle rispettive disposizioni tecniche.

Il comma 5 detta una disposizione transitoria finalizzata a fare salvi gli effetti delle direttive vigenti, fino all'eventuale adozione di nuove direttive in materia. Viene infatti stabilito che fino alla pubblicazione delle nuove direttive, o fino ai termini eventualmente in esse indicati, restano in vigore le direttive e gli altri provvedimenti adottati ai sensi della previgente normativa in materia di protezione civile.

La RT certifica che la disposizione ha carattere ordinamentale, limitandosi a recepire le disposizioni già oggi vigenti in materia di adozione di direttive presidenziali volte ad assicurare l'unitario indirizzo delle attività di protezione civile, nel rispetto delle peculiarità dei territori.

Quindi, conferma che la stessa disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le direttive sono riferite alle attività di protezione civile svolte, ai rispettivi livelli, dalle Componenti e strutture operative del Servizio nazionale, nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49, in quanto già rientranti nel novero delle rispettive competenze istituzionali.

Al riguardo, nulla da osservare. Ad ogni modo, si rinvia all'esame dell'articolo 49.

CAPO III
ATTIVITÀ PER LA PREVISIONE E PREVENZIONE DEI RISCHI

Articolo 16
(Tipologia dei rischi di protezione civile)
(Articolo 1-bis, 2 e 3-bis L. 225/1992)
Articolo 1, comma 2, lettera a), L. 30/2017)

L'articolo individua le tipologie di rischio la cui gestione (contrasto e mitigazione) è (o può essere) affidata all'azione del Servizio nazionale di protezione civile. Sono invece esclusi dall'ambito di intervento del Servizio nazionale gli interventi e le opere per eventi programmati (o programmabili in tempo utile) che possono determinare criticità organizzative.

In particolare, il comma 1 stabilisce che l'azione del Servizio nazionale si esplica, in particolare, in relazione alle seguenti tipologie di rischi; sismico, vulcanico, da maremoto, idraulico, idrogeologico, da fenomeni meteorologici avversi, da deficit idrico e da incendi boschivi.

Il comma 2 afferma che ferme restando le competenze dei soggetti ordinariamente individuati ai sensi della vigente normativa di settore e le conseguenti attività, l'azione del Servizio nazionale è suscettibile di esplicarsi, altresì, per le seguenti tipologie di rischi: chimico, nucleare, tecnologico, industriale, da trasporti, ambientale, igienico-sanitario e da rientro incontrollato di oggetti e detriti spaziali,

Il comma 3 afferma che non rientrano nell'azione di protezione civile gli interventi e le opere per eventi programmati o programmabili in tempo utile che possono determinare criticità organizzative, in occasione dei quali le articolazioni territoriali delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale possono assicurare il proprio supporto, limitatamente ad aspetti di natura organizzativa e di assistenza alla popolazione, su richiesta delle autorità di protezione civile competenti, anche ai fini dell'implementazione delle necessarie azioni in termini di tutela dei cittadini.

La RT certifica che la disposizione in esame ha carattere ordinamentale, ivi elencandosi le tipologie di rischio per le quali può esplicarsi l'azione di protezione civile, come richiesto dalla legge n. 30/2017.

Sul punto, conferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'azione di protezione civile svolta, ai rispettivi livelli, dalle Componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile debba essere assicurata nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49, in quanto già rientrante nel novero delle rispettive competenze istituzionali.

Al riguardo, posto che i compiti e le attività previste dalla norma in esame in relazione ad emergenze risulterebbero già previste dalla legislazione vigente, si rinvia all'esame dell'articolo 49.

Articolo 17
(Sistemi di allertamento)
(Artt. 3, 3-bis, comma 2, e 3-ter L. 225/1992)
Articolo 1, comma 1, lettera a), e comma 2, lettere d) e h), L. 30/2017)

L'articolo disciplina il sistema di allertamento del Servizio nazionale di protezione civile, confermandone l'articolazione territoriale (in un sistema statale e regionale) e le varie componenti.

In particolare, il comma 1 conferma le disposizioni vigenti (art. 3-bis, comma 1, L. 225/92) relative all'ambito di operatività del sistema di allertamento del Servizio nazionale di protezione civile (costituito dai metodi e dagli strumenti per prevedere e monitorare l'evoluzione degli scenari di rischio al fine di attivare il SNPC ai diversi livelli territoriali) e alla sua articolazione in un sistema statale e regionale.

Il comma 2 individua le componenti del sistema di allertamento, riproducendo nella sostanza il quadro normativo vigente (art. 3-bis, comma 2, L. 225/92), che contempla i seguenti soggetti: a) la rete dei Centri funzionali (disciplinata dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2004); b) le strutture preposte alla gestione dei servizi meteorologici a livello nazionale; c) le reti strumentali di monitoraggio e sorveglianza; d) i Centri di competenza (disciplinati dall'art. 21 dello schema in esame).

Il comma 3, in attuazione del criterio di delega di cui all'art. 1, comma 2, lettera d), persegue la finalità di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. A tal fine, viene prevista l'emanazione di direttive del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione delle modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di allertamento. Con riferimento ai contenuti della direttiva, il comma in esame – in attuazione del succitato criterio di delega – dispone che la direttiva stessa deve essere volta, in particolare: a) all'omogeneizzazione, su base nazionale, delle terminologie e dei codici convenzionali adottati per gestire le diverse fasi di attivazione del Servizio nazionale; b) alla disciplina degli aspetti relativi alla comunicazione del rischio, anche in relazione alla redazione dei piani di protezione civile (disciplinati dal successivo art. 18) e all'informazione alla popolazione sulle misure in essi contenute; c) alla definizione di modelli organizzativi che consentano di assicurare la necessaria continuità nello svolgimento delle diverse fasi di attività.

Il comma 4 richiama e conferma le disposizioni vigenti, in materia di disciplina d'uso delle frequenze utilizzate per l'esercizio dell'attività radioelettrica per la gestione delle reti di monitoraggio e sorveglianza e dei radar meteorologici, che prevedono l'esenzione per le regioni dal pagamento dei diritti amministrativi e dei contributi per la concessione del diritto individuale d'uso delle citate frequenze. Viene altresì riprodotta la previsione dell'emanazione, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del decreto, di un apposito D.P.C.M. (su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze) per l'individuazione delle frequenze concesse a titolo gratuito e delle relative modalità di concessione.

Il comma 5 introduce una disposizione innovativa, finalizzata all'accelerazione dei tempi per il rilascio dei provvedimenti concernenti le autorizzazioni necessarie per l'installazione di stazioni delle reti di monitoraggio e sorveglianza facenti parte dei sistemi di allertamento. Viene infatti previsto che tali provvedimenti siano emanati entro 20 giorni dalla richiesta e un meccanismo di silenzio-assenso in base al quale, decorsi inutilmente i citati venti giorni, le autorizzazioni si intendono concesse.

La RT conferma che la disposizione provvede alla sistematizzazione delle attività volte all'allertamento del Servizio nazionale, sancite dalle vigenti disposizioni, aggiornandole con riferimento alle evoluzioni organizzative intervenute e in corso in alcuni settori strategici, quali quello delle previsioni meteorologiche.

Certifica che la stessa disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il concorso dei soggetti ivi indicati alle attività di allertamento è svolto, ai rispettivi livelli, dalle Componenti e strutture operative del Servizio nazionale, nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49, in quanto già rientrante nel novero delle rispettive competenze istituzionali.

Relativamente al comma 4, riferito all'individuazione delle frequenze da trasferire in conseguenza del passaggio alle Regioni delle funzioni precedentemente esercitate dal Servizio Idrografico e mareografico Nazionale, che riprende il contenuto della normativa vigente, afferma che è specificamente previsto che l'azione di assegnazione a titolo gratuito delle predette frequenze avvenga senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica

Al riguardo, ivi trattandosi di norma meramente confermativa di disposizioni già vigenti di analogo contenuto, non ci sono osservazioni.

Articolo 18

(Pianificazione di protezione civile)

(Articolo 3, commi 3 e 6, 14, comma 1, e 15, commi 3-bis e 3-ter, 18, comma 3, lettera b) L. 225/1992; Articolo 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 4, comma 9-bis, DL 39/2009, conv. L. 77/2009; Articolo 1-bis DL 59/2012, conv. L. 100/2012) Articolo, comma 1, lettere a), b), c), d), f) e l), comma 2, lettere e) e 4), L. 30/2017

L'articolo elenca le finalità perseguite dalla pianificazione di protezione civile e prevede il coordinamento tra le attività relative alla pianificazione territoriale e i piani di protezione civile. Le modalità organizzative e di svolgimento dell'attività di pianificazione devono essere disciplinate da una direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, in cui sono stabilite anche le forme di partecipazione dei cittadini al processo di elaborazione della pianificazione.

In particolare, il comma 1 stabilisce che la pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali è l'attività di prevenzione non strutturale, basata sulle attività di previsione e, in particolare, di identificazione degli scenari di cui all'articolo 2, comma 2, è finalizzata:

a) alla definizione delle strategie operative e del modello di intervento contenente l'organizzazione delle strutture per lo svolgimento, in forma coordinata, delle attività di protezione civile e della risposta operativa per la gestione degli eventi calamitosi previsti o in atto, garantendo l'effettività delle funzioni da svolgere con particolare riguardo alle persone in condizioni di fragilità sociale e con disabilità, in relazione agli ambiti ottimali di cui all'articolo II, comma 1, lettera 1), definiti su base provinciale e comunale, quest'ultimo anche in forma aggregata;

b) ad assicurare il necessario raccordo informativo con le strutture preposte all'allertamento del Servizio nazionale;

c) alla definizione dei flussi di comunicazione tra le componenti e strutture operative del Servizio nazionale interessate;

d) alla definizione dei meccanismi e delle procedure per la revisione e l'aggiornamento della pianificazione, per l'organizzazione di esercitazioni e per la relativa informazione alla popolazione, da assicurare anche in corso di evento.

Il comma 2 prevede che sia assicurata la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, al processo di elaborazione della pianificazione di protezione civile, secondo forme e modalità individuate con la direttiva di cui al comma 4 che garantiscano, in particolare, la necessaria trasparenza.

Il comma 3 prevede il coordinamento dei piani e dei programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e degli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale con i piani di protezione civile (come già previsto dall'art. 3, comma 6, della L. 225/92).

Il comma 4 stabilisce che le modalità di organizzazione e svolgimento dell'attività di pianificazione di protezione civile, e del relativo monitoraggio e aggiornamento, sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 al fine di garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia organizzativa delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La RT conferma che la disposizione riveste carattere ordinamentale, richiamando finalità e contenuto dell'attività di pianificazione di protezione civile.

Inoltre, certifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'attività di pianificazione è svolta, ai rispettivi livelli, dalle Componenti e strutture operative del Servizio nazionale nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49, in quanto già rientrante nel novero delle rispettive competenze istituzionali.

Al riguardo, posto che il dispositivo si sofferma sulla disciplina e sui contenuti della pianificazione delle attività di protezione civile, andrebbe confermato che l'attività di cui trattasi possa essere svolta potendo avvalersi il Dipartimento delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente.

A tal fine, sembrerebbe opportuna una integrazione della RT recante l'illustrazione degli elementi e dati che siano idonei a provarne l'effettiva sostenibilità della stessa, come previsto dall'articolo 17, comma 6-*bis* della legge di contabilità.

Articolo 19

(Ruolo della comunità scientifica)

(Art. 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, L. 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, DL 343/2001 conv. L. 410/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera e), L. 30/2017)

L'articolo, in attuazione dell'ambito della legge delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera d), disciplina le modalità di partecipazione della comunità scientifica al Servizio nazionale e le attività attraverso le quali si realizza tale partecipazione.

In particolare, il comma 1 stabilisce che la comunità scientifica partecipa al Servizio nazionale mediante l'integrazione nelle attività di protezione civile di cui all'articolo 2 di conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca e innovazione, anche già disponibili, che abbiano raggiunto un livello di maturazione e consenso riconosciuto dalla comunità scientifica secondo le prassi in uso, anche frutto di iniziative promosse dall'Unione europea e dalle Organizzazioni internazionali anche nel campo della ricerca per la difesa dai disastri naturali.

Il comma 2 elenca le attività attraverso cui si realizza la partecipazione di cui al comma 1:

a) attività ordinarie e operative condotte in favore delle componenti del Servizio nazionale che includono, tra l'altro, il monitoraggio e la sorveglianza degli eventi, lo sviluppo di banche dati e ogni altra attività utile per la gestione delle emergenze e la previsione e prevenzione dei rischi che fornisca prodotti di immediato utilizzo;

- b) attività di sperimentazione propedeutiche alle attività di cui alla lettera a), e di realizzazione di contributi scientifici e di sintesi di ricerche esistenti utili a tal fine;
- c) ricerca finalizzata propedeutica alla realizzazione di prodotti utili alla gestione dei rischi di cui all'articolo 16 e allo studio dei relativi scenari;
- d) collaborazione nelle attività di predisposizione della normativa tecnica di interesse.

La RT certifica che la disposizione provvede alla sistematizzazione delle modalità di partecipazione della comunità scientifica, nelle sue diverse articolazioni, al Servizio nazionale di protezione civile.

In proposito, certifica che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il concorso dei soggetti ivi indicati alle attività di previsione e prevenzione, con le modalità individuate al comma 2, è svolta nell'ambito delle sole risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49, in quanto già rientrante nel novero delle rispettive competenze istituzionali ed alla relativa attivazione, per cui si provvede nel quadro delle disposizioni e mediante il ricorso agli strumenti amministrativi ordinariamente vigenti, che, per quanto concerne il Dipartimento della protezione civile, sono ricondotti alle risorse disponibili, a legislazione vigente, sul fondo di cui all'art. 43.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

In ogni caso, si rinvia all'esame dell'articolo 49.

Articolo 20

(Commissione Grandi Rischi)

(Art. 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, L. 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, DL 343/2001, conv. L. 410/2001)

(Articolo 1, comma 1, lettera e), L. 30/2017)

L'articolo stabilisce che in coerenza con le tipologie dei rischi di cui all'articolo 16, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile. Per la partecipazione alle riunioni della Commissione non spetta la corresponsione di compensi o di emolumenti a qualsiasi titolo riconosciuti. Si prevede che la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione sono individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile.

La RT afferma che la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi, già esistente sin dal 1992, viene qui confermata in coerenza con il suo assetto vigente, quale organo di consulenza tecnico-scientifica del Dipartimento della protezione civile.

Ribadisce che per la partecipazione all'attività della Commissione è espressamente stabilito che non sia prevista la corresponsione di alcun emolumento o compenso, a qualsiasi titolo riconosciuti.

Agli oneri derivanti dalla eventuale corresponsione di rimborsi spese di missione si farà fronte nell'ambito delle risorse finanziarie del Dipartimento della Protezione Civile, disponibili a legislazione vigente.

Afferma, pertanto, che la disposizione non comporta nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 21

(Centri di competenza e collaborazione con gli organismi competenti in materia di ricerca)

(Art. 3-bis, comma 2, 9, 11 e 17, L. 225/1992; Articolo 5, commi 3-bis e 3-quater, DL 343/2001, conv. L. 410/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera e), L. 30/2017

L'articolo reca la disciplina le modalità per l'individuazione ed il funzionamento dei Centri di Competenza, demandando ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dei relativi principi e a un decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile per l'effettiva individuazione dei Centri.

Il comma 3 afferma che il Dipartimento della protezione civile può stipulare accordi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di procedure ad evidenza pubblica, e convenzioni con i Centri di competenza,

Il comma 4 prevede che il Dipartimento della protezione civile coordina l'attività per la costituzione di reti di Centri di competenza per lo sviluppo di specifici argomenti su temi integrati e in prospettiva multi-rischio.

Il comma 5 stabilisce che il Dipartimento della protezione civile promuove forme di collaborazione con i Ministeri che esercitano competenze di tipo tecnico-scientifico nell'ambito dei rischi di cui all'articolo 15, nonché con la Commissione dell'Unione europea e con gli altri organismi internazionali che trattano della medesima materia.

La RT conferma che i centri di competenza, in continuità con quanto già in essere a partire dal 2004, sono forme organizzative con le quali enti, istituti e strutture di ricerca esistenti, che rendono disponibili conoscenze e prodotti derivanti da attività di ricerca suscettibili di essere integrati nelle attività di protezione civile, partecipano al Servizio nazionale.

La disciplina dei relativi rapporti è rimessa alle disposizioni vigenti.

Sul punto, certifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività di cui trattasi sono svolte nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come sancito dalla disposizione contenuta nell'art. 49, in quanto già rientrante nel novero delle rispettive competenze istituzionali.

Quindi, segnala che, limitatamente alle attività svolte a favore del Dipartimento della protezione civile, le stesse possono essere sostenute nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, sul fondo di cui all'art. 43.

Al riguardo, nel presupposto che le attività in questione risultano già disciplinate dalla normativa vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 22

(Azioni integrate di prevenzione strutturale e non strutturale per finalità di protezione civile)

(Articolo 11, DL 39/2009, conv. L. 77/2009)

Articolo 1, comma 1, lettere m) e o), comma 2, lettere a) e c), L. 30/2017

L'articolo circoscrive l'ambito delle azioni integrate di prevenzione strutturale di protezione civile alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica nell'ambito di interventi previsti da norme di legge per il complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, per la riduzione dei rischi.

In particolare, il comma 1 afferma che il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento e la gestione di piani di azioni integrate di prevenzione strutturale, limitate alle strutture e infrastrutture di proprietà pubblica, e non strutturale per finalità di protezione civile, previsti con apposite norme di legge, volte al complessivo miglioramento della gestione delle emergenze e, più in generale, alla riduzione dei rischi, alla cui attuazione possono provvedere le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 18-bis, comma 1, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8.

Il comma 2 prevede che a tal fine il Dipartimento della protezione civile assicura, secondo forme e modalità da definire con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, opportune forme di coordinamento delle azioni di previsione e prevenzione, al fine di individuare le priorità d'azione in relazione alle differenti tipologie di rischio.

La RT certifica che la disposizione ha carattere ordinamentale, ivi richiamandosi finalità e contenuto dell'attività di previsione strutturale di protezione civile, limitandola agli ambiti integrati con le azioni di natura non strutturale.

In tal senso, conferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto l'eventuale attivazione di tali azioni è rimessa a specifica ed eventuale autorizzazione normativa e ad esse le articolazioni del Servizio nazionale possono concorrere, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, si rinvia all'esame dell'articolo 49.

CAPO IV

GESTIONE DELLE EMERGENZE DI RILIEVO NAZIONALE

Articolo 23

(Dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile)

(Articolo 5 L. 225/1992; Arti, 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 3 DL 245/2002, conv. L.286/2002)

Articolo 1, comma 1, lettere a), e), d) e g), L. 30/2017

L'articolo disciplina la dichiarazione dello stato di mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale della protezione civile nel caso di eventi emergenziali, che possano manifestarsi con intensità tale da compromettere l'integrità della vita e dei beni primari.

In particolare, il comma 1 stabilisce che in occasione o in vista di eventi di cui all'articolo 7 che, per l'eccezionalità della situazione, possono manifestarsi con intensità tale da compromettere l'integrità della vita e dei beni primari, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da adottarsi su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, anche su richiesta del Presidente della Regione o Provincia autonoma interessata che attesti il completo dispiegamento delle risorse territoriali, dispone la mobilitazione straordinaria del Servizio nazionale a supporto dei sistemi regionali interessati mediante il coinvolgimento coordinato delle colonne mobili delle altre Regioni e Province autonome e del volontariato organizzato di protezione civile di cui all'articolo 32, nonché delle strutture operative nazionali di cui all'articolo 13, comma 1, in ragione dell'evoluzione dell'evento e delle relative necessità, con ulteriore decreto viene disposta la cessazione dello stato di mobilitazione, ad esclusione dei casi in cui si proceda alla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi dell'articolo 24.

Il comma 2 prevede che sulla base della dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale di cui al comma 1, il Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento dell'intervento del Servizio nazionale a supporto delle autorità regionali di protezione civile, allo scopo di concorrere ad assicurare l'assistenza e il soccorso alle popolazioni colpite in coerenza con quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera d), ovvero, sulla base dell'intensità dell'evento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 1, lettera e), nonché, alla cessazione delle esigenze qualora non intervenga la deliberazione dello stato di emergenza in rilievo nazionale, cura la ricognizione delle attività di natura straordinaria poste in essere dalle componenti e strutture operative interessate nel periodo di vigenza della dichiarazione medesima, secondo procedure di rendicontazione definite con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15.

Il comma 3 prevede che siano assegnati – con provvedimento del Capo del Dipartimento della protezione civile - contributi per il concorso alla copertura degli oneri finanziari sostenuti dalle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, a valere sulle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali (disciplinato dall'articolo 44 dello schema).

Il comma 4 stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono definire, con propria legge provvedimenti con analoga finalità in relazione ad eventi di rilievo regionale, con oneri a carico dei propri bilanci.

La RT conferma che la disposizione, che ridefinisce uno strumento operativo già presente nell'ordinamento, è riferita all'attivazione, in occasione di eventi di emergenza o nella loro imminenza, del Servizio nazionale per la tempestiva e immediata mobilitazione delle strutture di assistenza e soccorso, allo scopo di ridurre l'impatto, in termini di danni, degli eventi medesimi.

La previsione di concorrere alle spese straordinarie sostenute con un apposito contributo è corredata dal rinvio ad una apposita direttiva presidenziale per la definizione delle modalità di ricognizione e rendicontazione delle predette spese.

La disposizione è connessa con l'attività operativa in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale, e trova attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'art. 44, la cui assegnazione è disposta con provvedimento del Capo del Dipartimento della Protezione civile.

Al riguardo, per i profili di copertura, andrebbero richiesti elementi informativi aggiuntivi in merito alla prevista possibilità di prevedere un concorso alle spese straordinarie sostenute in sede di primo intervento da parte del servizio nazionale di

protezione civile ed il raccordo con la copertura finanziaria degli interventi che avverrà nei limiti del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 43.

Articolo 24

(Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale)

(Artt. 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 5-bis, comma 5, DL 343/2001, conv. L. 401/2001; Articolo 14 DL 90/2008, conv. L. 123/2008; Articolo 1, comma 422, L 147/2013)

Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g) e m), L. 30/2017

L'articolo disciplina la deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, relativamente all'oggetto, alla procedura e ai presupposti per la medesima deliberazione. La durata dello stato di emergenza non può superare i dodici mesi, prorogabili per un periodo massimo di dodici mesi. L'articolo regola, inoltre, il subentro delle amministrazioni ordinariamente competenti alla scadenza dello stato di emergenza.

In particolare, il comma 1 prevede che al verificarsi degli eventi che, a seguito di una valutazione svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili e in raccordo con le Regioni e Province autonome interessate, presentano i requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), ovvero, nella loro imminenza, il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, formulata anche su richiesta del Presidente della regione o Provincia autonoma interessata e comunque acquisitane l'intesa, delibera lo stato d'emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi e autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione di cui all'articolo 25. La delibera individua, secondo criteri omogenei definiti nella direttiva di cui al comma 7, le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione e degli interventi più urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) e b), nelle more della ricognizione in ordine agli effettivi fabbisogni e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.

Il comma 2 stabilisce che a seguito della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento calamitoso, effettuata congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome interessate, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, il Consiglio dei ministri individua, con propria deliberazione, le ulteriori risorse finanziarie necessarie per il completamento delle attività di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), e per l'avvio degli interventi più urgenti di cui alla lettera d) del medesimo comma 2, autorizzando la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali istituito di cui all'articolo 44. Ove, in seguito, si verifichi, sulla base di apposita rendicontazione, che le risorse destinate alle attività di cui alla lettera a) risultino o siano in procinto di risultare insufficienti, il Consiglio dei ministri, sulla base di una relazione del Capo del Dipartimento della protezione civile, individua, con proprie ulteriori deliberazioni, le risorse finanziarie necessarie e autorizza la spesa nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44.

Il comma 3 modifica la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale, che deve avere una durata massima di dodici mesi, prorogabili per non più di ulteriori dodici mesi. Rispetto alla normativa vigente, che fissa una durata non superiore a 180 giorni prorogabile per non più di ulteriori 180 giorni (art. 5, comma 1-bis, della L. 225/1992), si provvede pertanto a una estensione della durata dello stato di emergenza.

Il comma 4 prevede che l'eventuale revoca anticipata dello stato d'emergenza di rilievo nazionale è deliberata nel rispetto della procedura dettata per la delibera dello stato d'emergenza medesimo.

Il comma 5 stabilisce che le deliberazioni dello stato di emergenza di rilievo nazionale non sono soggette al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

Il comma 6 afferma che alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell'articolo 26, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni già emanate ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell'articolo 25, comma 7, siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.

Il comma 7 stabilisce che con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15 sono disciplinate le procedure istruttorie propedeutiche all'adozione della deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale e i relativi adempimenti di competenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome e del Capo del Dipartimento della protezione civile.

Il comma 8 prevede che per le emergenze prodotte da inquinamenti marino costieri, la proposta di dichiarazione dello stato di emergenza nazionale di cui al comma 1 viene effettuata in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e dal Piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive causati da incidenti marini, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Dipartimento della protezione civile.

Il comma 9 afferma che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di rilievo regionale.

La RT certifica che la disposizione riordina lo strumento, già presente nell'ordinamento, finalizzato alla deliberazione dello stato di emergenza a fronte di eventi calamitosi di rilievo nazionale, come individuati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera e).

Precisa che l'articolato, che ripercorre le disposizioni già vigenti, aggiornandole nel rispetto dei principi di delega a ciò riferiti, è volto ad ottenere, mediante una diversa articolazione della scansione temporale delle azioni e dei provvedimenti, atta a consentire la tempestiva attivazione del Servizio nazionale, in presenza dei necessari presupposti, e la richiesta conseguente immediatezza di intervento, un più oculato impiego delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali.

La previsione di intervenire con un primo stanziamento finalizzato all'attivazione delle azioni di soccorso e assistenza, consente di disporre del tempo necessario per una ricognizione dell'effettivo impatto dell'evento più rigorosa e puntuale, producendo l'ottimizzazione dell'uso delle risorse.

Le fasi ricognitive sono effettuate dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni interessate, nel rispetto, di procedure definite con apposita direttiva presidenziale, che rinforzi l'azione congiunta a miglioramento delle disposizioni già oggi contenute nella direttiva vigente.

Conclude affermando che la disposizione è connessa con l'attività operativa in materia di gestione delle emergenze di rilievo nazionale, e trova attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'art. 44.

Al riguardo, ivi trattandosi di profili procedurali, i cui effetti dovranno comunque trovare copertura a valere delle sole risorse previste dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, sul comma 3, andrebbero richiesti più puntuali elementi di rassicurazione in merito alla neutralità della disposizione, laddove si provvede alla estensione del periodo massimo di durata dello stato di "emergenza" rispetto a quello già previsto dalla legislazione vigente.

Articolo 25

(Ordinanze di protezione civile)

(Artt. 5e20 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 14 DL 90/2008, conv. L. 123/2008; Articolo 40, comma 2, lettera p), L. 196/2009)

Articolo 1, comma 1, lettere a), e), d) e g), L. 30/2017

L'articolo conferma in gran parte la disciplina per la predisposizione e l'emanazione delle ordinanze di protezione civile, strumento già presente nell'ordinamento e volto a regolare l'attuazione degli interventi da effettuare a seguito di situazioni di emergenza di rilievo nazionale.

In particolare, il comma 1, in linea con la normativa vigente, stabilisce che al coordinamento dell'attuazione degli interventi da effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile, anche in deroga alla normativa vigente. Quale limite alla deroga viene posto il rispetto non solo dei principi generali dell'ordinamento giuridico (come prevede il testo vigente) ma anche delle norme dell'Unione europea.

Il comma 2 disciplina i contenuti delle ordinanze, prevedendo (in aggiunta a quanto contemplato dal testo vigente) che le stesse possano contenere anche indicazioni relative: a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento; b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea; c) all'attivazione di prime misure economiche di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti dei cittadini e delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento, per fronteggiare le più urgenti necessità; d) alla realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo strettamente connesso all'evento e finalizzate prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di pianificazione territoriale esistenti; e) alla ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza; f) all'avvio dell'attuazione delle prime misure per far fronte alle esigenze urgenti di cui alla lettera e), entro i limiti delle risorse finanziarie e secondo le direttive dettate coti apposita, ulteriore delibera del Consiglio dei ministri, sentita la Regione interessata.

Il comma 3 prevede che le ordinanze di protezione civile non sono soggette al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.

Il comma 4 che disciplina l'efficacia e la pubblicazione delle ordinanze è sostanzialmente in linea con la normativa vigente, ad eccezione dell'aggiunta di una disposizione volta a prescrivere il rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 42 del D.Lgs. 33/2013 (recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni").

Il comma 5 sancisce che oltre il trentesimo giorno dalla deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale le ordinanze sono emanate previo concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, limitatamente ai profili finanziari.

Il comma 6 prevede che il Capo del Dipartimento della protezione civile, per l'attuazione degli interventi previsti nelle ordinanze di cui al presente articolo si avvale delle componenti e strutture operative del Servizio nazionale, e i soggetti attuati degli interventi previsti sono, di norma, identificati nei soggetti pubblici ordinariamente competenti allo svolgimento delle predette attività in via prevalente, salvo motivate eccezioni, provvedimenti adottati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono soggetti ai controlli previsti dalla normativa vigente.

Il comma 7 stabilisce che per coordinare l'attuazione delle ordinanze di protezione civile, con i medesimi provvedimenti possono essere nominati commissari delegati che operano in regime straordinario fino alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, successivamente alla quale curano, fino alla chiusura della contabilità speciale di cui all'articolo 27, la prosecuzione delle attività in regime ordinario. Qualora il Capo del Dipartimento si avvalga di commissari delegati, il relativo provvedimento di nomina deve specificare il contenuto dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. I commissari delegati sono scelti, tranne motivate eccezioni, tra i soggetti per cui la legge non prevede alcun compenso per lo svolgimento dell'incarico,

Il comma 8 prevede che per l'esercizio delle funzioni attribuite con le ordinanze di protezione civile non è prevista la corresponsione di alcun compenso per il Capo del Dipartimento della protezione civile e per i commissari delegati, ove nominati tra i soggetti responsabili titolari di cariche elettive pubbliche. Ove si tratti di altri soggetti, ai commissari delegati si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e il compenso è commisurato proporzionalmente alla durata dell'incarico, nel limite del parametro massimo costituito dal 70 per cento del trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di cassazione.

Il comma 9 afferma che la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo avverso le ordinanze di protezione civile e i consequenziali provvedimenti commissariali nonché avverso gli atti, i provvedimenti e le ordinanze emananti ai del presente articolo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

Il comma 10 stabilisce che con direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla disciplina di un sistema di monitoraggio e di verifica dell'attuazione, anche sotto l'aspetto finanziario, delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile nonché dei provvedimenti adottati in attuazione delle medesime e delle ispezioni. Il sistema di cui al presente comma è tenuto ad assicurare la continuità dell'azione di monitoraggio e la periodicità delle ispezioni, anche in relazione alle ordinanze di protezione civile eventualmente non emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile,

Il comma 11 afferma che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti della propria potestà legislativa, definiscono provvedimenti con finalità analoghe a quanto previsto dal presente articolo in relazione alle emergenze di rilievo regionale, da adottarsi in deroga alle disposizioni legislative regionali vigenti, nei limiti e con le modalità indicati nei provvedimenti di cui all'articolo 24, comma 7.

La RT conferma che la disposizione riordina lo strumento, già presente nell'ordinamento, finalizzato alla gestione delle situazioni di emergenza a fronte di eventi calamitosi di rilievo nazionale, come individuati ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera e).

La formulazione dell'articolato, che ripercorre le disposizioni già vigenti, aggiornandole nel rispetto dei principi di delega a ciò riferiti, sempre circoscrivendole

alle evenienze più urgenti della prima fase di intervento (la fase successiva è rimessa all'articolo 28), è volta ad ottenere una maggiore efficacia dell'intervento del Servizio nazionale, nel quadro delle esigenze di immediatezza di intervento, al fine di assicurare un più oculato impiego delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, anche confermando le vigenti previsioni in materia di sistemi di monitoraggio e verifica.

Conferma che la previsione delle prime misure immediate di sostegno finalizzate alle più urgenti necessità - che resta ben distinta dalle azioni di ricognizione dei fabbisogni di danno disciplinate dalle lettere e) ed f), conformi alla legislazione vigente - di cui alla lettera e) del comma 2, oltre a ricadere, comunque, nel limite posto dall'utilizzo delle risorse dell'apposito fondo disponibili a legislazione vigente, è finalizzata alla riduzione dei costi per l'assistenza alla popolazione, mirando a favorire una immediata riattivazione autonoma del tessuto sociale ed economico di comunità.

Certifica che le altre disposizioni contenute nell'articolato hanno carattere ordinamentale, riconfermando istituti e facoltà già in essere, e non sono suscettibili di produrre effetti finanziari.

La disposizione, trova attuazione nei limiti delle risorse finanziarie del Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'art. 44, individuate con le delibere di dichiarazione di cui all'articolo 24.

In particolare ciò è espressamente confermato dal richiamo delle vigenti disposizioni relativa alle figure commissariali, contenute nel comma 8.

Al riguardo, per i profili di copertura, pur considerando che le norme in esame si soffermano sul contenuto e gli ambiti di intervento delle ordinanze emergenziali nel settore della protezione civile, e sui contenuti, all'occorrenza, espressamente "derogatori" della normativa vigente (comma 1), che possono ad esse venire riconosciuti (comma 2, lettere a)-f)) - sia pure nel solo limite delle risorse disponibili - occorre non di meno formulare alcune osservazioni, atteso che al riordino della materia sembrerebbero associarsi alcune innovazioni procedurali su tematiche di specifico interesse.

In particolare, sul comma 3, posto che tali ordinanze, già ai sensi della normativa vigente, risultano escluse dall'ambito degli atti a contenuto generale assoggettati al controllo preventivo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 20/1994¹, occorre però sottolineare che gli atti commissariali sono ad oggi esclusi dal controllo preventivo, in quanto attuative di ordinanze del presidente del consiglio: queste ultime pertanto rimarrebbero comunque soggette al controllo preventivo della Corte dei conti.

Per contro, con specifico riferimento poi al comma 6, dal momento che ivi si prevede che ai fini dell'attuazione degli interventi il commissario possa avvalersi dei soggetti attuatori degli interventi "salvo" motivate eccezioni, andrebbero richieste rassicurazioni in merito al regime dei controlli che si prevede in tal caso per l'utilizzo delle risorse previste nell'ambito della gestione degli interventi, considerato che lo stesso comma

¹ Comma 1, ex lettera *c-bis*, abrogata dall'articolo 10 del decreto legge 93/2013.

stabilisce che i provvedimenti emanati in attuazione delle ordinanze di protezione civile sono assoggettati ai controlli previsti dalla normativa vigente, per cui andrebbe confermato che i detti controlli contemplino anche le previsioni di cui al decreto legislativo n. 123/2011.

Ulteriori elementi di riflessione andrebbero quindi richiesti anche in merito alla previsione di cui al comma 7, laddove è stabilito che l'eventuale nomina di commissari delegati alle emergenze debba avvenire ("tranne" motivate eccezioni) tra i soggetti per cui la normativa vigente non prevede la corresponsione di compensi. Sul punto, poi, il comma 8 stabilisce espressamente che il compenso, ove per l'appunto si tratti di soggetti "altri" rispetto al capo dipartimento ed ai titolari di cariche elettive (es. sindaci etc.), il compenso non possa in ogni caso superare il 70 per cento del "tetto" retributivo previsto dalla normativa vigente per il pubblico impiego.

Quanto al comma 10, considerato che l'articolo nel suo complesso predispone i cardini della nuova disciplina finanziaria delle ordinanze di protezione civile, è da considerarsi che ivi viene stabilito che si debba provvedere, senza nuovi oneri, all'attivazione di un non meglio precisato "sistema" di monitoraggio e di verifica delle misure contenute nelle ordinanze di protezione civile, a partire dai relativi profili "finanziari", per cui andrebbero richiesti elementi documentativi idonei a comprovare che l'attivazione del dispositivo possa avvenire comunque ad invarianza d'oneri per la finanza pubblica.

Articolo 26

(Ordinanze volte a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale)

(Art. 5 L 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 1, comma 422, L. 147/2013)

Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017

L'articolo disciplina i contenuti dell'ordinanza che deve essere emanata (almeno 30 giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, e non 10 come prevede il testo vigente) per favorire il rientro nell'ordinario, prevedendo in particolare (al comma 1) che la stessa non sia finalizzata a regolare il subentro dell'amministrazione pubblica competente in via ordinaria (come dispone l'attuale norma vigente), bensì il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi, conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati.

Il comma 1 stabilisce che almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è adottata apposita ordinanza volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali in via ordinaria nel coordinamento degli interventi; conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati. Ferma in ogni caso l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica, con tale ordinanza possono essere altresì emanate, per la durata massima di sei mesi non prorogabile e per i soli interventi connessi all'evento, disposizioni derogatorie, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'Unione europea, in materia di affidamento di lavori pubblici e di acquisizione di beni e servizi nonché per la riduzione di termini analiticamente individuati e disposizioni finalizzate all'eventuale rimodulazione del piano degli interventi nei limiti delle risorse disponibili,

Il comma 2 prevede che con l'ordinanza di cui al presente articolo il soggetto già titolare della contabilità speciale, appositamente aperta per l'emergenza in questione, può essere autorizzato alla

gestione della medesima contabilità in qualità di autorità ordinariamente competente fino alla relativa scadenza stabilita ai sensi di quanto previsto dall'articolo 27, comma 5.

Il comma 3 si limita a rinviare alle norme dell'art. 27, comma 5, dello schema in esame per la disciplina relativa all'utilizzo delle risorse per la prosecuzione degli interventi non ultimati e da realizzare secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale.

La RT conferma che la disposizione riordina lo strumento, già presente nell'ordinamento vigente, finalizzato a favorire il rientro nell'ordinario a seguito di emergenze di rilievo nazionale.

L'articolato, che ripercorre le disposizioni già vigenti, aggiornandole nel rispetto dei principi di delega a ciò riferiti, garantisce il mantenimento delle prescrizioni esistenti finalizzate a presidiare il corretto impiego delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, anche nella fase successiva alla cessazione dello stato di emergenza, limitatamente alla durata delle contabilità speciali all'uopo istituite e regolate dal successivo art. 27.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica relativamente all'attività operativa da porre in essere dopo la scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, trovando attuazione nei limiti delle risorse finanziarie stanziare per le singole emergenze.

Al riguardo, per i profili di copertura, appaiono utili chiarimenti in merito alla previsione del comma 1, ai sensi del quale, almeno trenta giorni prima della scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale, è stabilito che possa essere adottata nuova apposita ordinanza, in via ordinaria, volta a favorire e regolare il proseguimento dell'esercizio delle funzioni commissariali, nel coordinamento degli interventi conseguenti all'evento, pianificati e non ancora ultimati, posto che ciò potrà avvenire solo fermo restando "l'inderogabilità dei vincoli di finanza pubblica" e per la durata massima di sei mesi.

Ciò, evidentemente, dovendo intendersi che la proroga della durata della gestione commissariale non potrà che avvenire nei soli limiti delle risorse già assegnate e, soprattutto, nella compatibilità con i valori già contemplati dai saldi tendenziali di spesa annuali elaborati secondo il criterio della legislazione vigente.

Articolo 27

(Contabilità speciali per la gestione dell'emergenza di rilievo nazionale e altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale)
(Artt. 5 L. 225/1992; Artt. 107 e 108 D. Lgs. 112/1998; Articolo 6, comma 1, DL 263/2006, conv. L. 290/2006)
Articolo 1, comma 1, lettere a), c), d) e g), L. 30/2017

L'articolo disciplina l'apertura delle contabilità speciali per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile e il trasferimento delle risorse finanziarie alle contabilità medesime (commi 1-3). Sono altresì disciplinate le modalità di rendicontazione delle contabilità speciali (comma 4), la loro durata (comma 5), nonché le modalità per assicurare, in conformità con la nuova disciplina sul pareggio di bilancio, la

non incidenza delle risorse trasferite nei bilanci ordinari alla chiusura delle contabilità speciali in relazione agli ordinari vincoli finanziari (comma 6). Specifiche disposizioni sono volte a tutelare le risorse delle contabilità speciali da azioni esecutive, pignoramenti o sequestri (commi 7 e 8).

In particolare, esplicita quanto già previsto dal testo vigente, vale a dire che per l'attuazione delle ordinanze di protezione civile può essere autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali.

Il comma 2 reca una norma innovativa che disciplina il trasferimento, alla contabilità speciale aperta in seguito all'emergenza, delle risorse stanziata a valere sul Fondo emergenze nazionali. Sono previste le seguenti differenti modalità di trasferimento: 1) le risorse previste dalla delibera (contemplata dall'art. 24, comma 1) con cui viene dichiarato lo stato d'emergenza sono trasferite integralmente a seguito della nomina del Commissario delegato; 2) le ulteriori risorse previste con apposite delibere del Consiglio dei ministri (contemplate dall'art. 24, comma 2) confluiscono nella contabilità speciale nella misura del 50% a seguito dell'emanazione delle delibere medesime, mentre il restante 50% vi confluisce all'atto dell'attestazione dell'effettivo utilizzo delle somme già trasferite.

Il comma 3 evidenzia che sulle contabilità speciali di cui al presente articolo può essere autorizzato il versamento di eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento dello specifico contesto emergenziale, diverse da quelle stanziata a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44, e rese disponibili dalle Regioni e dagli enti locali interessati, da individuarsi con apposite ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Sulle medesime contabilità possono, altresì, confluire le risorse finanziarie eventualmente provenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione europea.

Il comma 4 riproduce, nella sostanza, le norme vigenti relative alla rendicontazione delle contabilità speciali.

Il comma 5 disciplina la durata della contabilità speciale nella fase post-emergenziale e la destinazione delle risorse che residuano alla successiva chiusura della contabilità stessa. Ivi si stabilisce che per la prosecuzione e il completamento degli interventi e delle attività previste dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25 ove non ultimati o conclusi alla scadenza dello stato di emergenza di rilievo nazionale la durata della contabilità speciale può essere prorogata per un periodo di tempo determinato e comunque non superiore a 36 mesi dalla scadenza del primo termine individuato ai sensi dell'articolo 24, comma 3. Per gli ulteriori interventi ed attività da porre in essere secondo le ordinarie procedure di spesa con le disponibilità che residuano alla chiusura della contabilità speciale, le risorse ivi giacenti possono essere trasferite alla regione ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione di protezione civile, o ai soggetti attuatori competenti. Per gli interventi e le attività di cui al presente comma di competenza di Amministrazioni dello Stato, le risorse finanziarie relative che residuano sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.

Il comma 6 regola l'utilizzo delle risorse derivanti dalla chiusura delle contabilità speciali istituite per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale, di cui all'articolo in esame, prevedendo che le risorse siano vincolate alla realizzazione degli interventi previsti dalle ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 25.

I commi 7 e 8, che riproducono nella sostanza le disposizioni vigenti (art. 6, comma 1, del D.L. 263/2006, che viene abrogato dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 48 dello schema), sono volte a tutelare le risorse delle contabilità speciali in questione da azioni esecutive, pignoramenti o sequestri.

Il comma 9 prevede l'impossibilità di devolvere a collegi arbitrali le controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività realizzati in base alle ordinanze di protezione civile o compresi in programmi di ricostruzione di territori colpiti da calamità naturali.

Il comma 10, al fine di assicurare risparmi di spesa, prevede la nullità di compromessi e clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi o per l'espletamento di attività connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza.

Il comma 11 eleva a 180 giorni il termine (previsto dall'art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996) per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali emessi a seguito delle controversie relative all'esecuzione di interventi ed attività derivanti dal presente decreto.

La RT certifica che il dispositivo riordina e richiama le disposizioni vigenti in materia di apertura, gestione e chiusura delle contabilità speciali di cui può essere autorizzata l'apertura per la gestione degli interventi volti a fronteggiare le conseguenze delle emergenze di rilievo nazionale, oltre che le modalità e gli obblighi in materia di rendicontazione.

Riferisce che si tratta di conferma di disposizioni previgenti, per lo più di carattere ordinamentale, in ogni caso preposte alla tutela delle risorse pubbliche destinate alla gestione delle emergenze, aggiornate, nel caso delle misure contenute nel comma 6, alle intercorse nuove disposizioni generali in termini pareggio di bilancio; il comma 6, in particolare, non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica, in quanto meramente attuativa della disposizione prevista dall'articolo 7, comma 4, lettera b) dei d.lgs. 90 del 2016, la quale prevede che le risorse riversate agli enti territoriali a seguito della chiusura delle contabilità speciali in materia di protezione civile, in attuazione dell'articolo 5, comma 4-ter, della legge n. 225 del 1992 "non rilevano ai fini dei vincoli finanziari a cui sono soggetti le regioni e gli enti locali", in quanto, come indicato nella Relazione tecnica dell'articolo 7, commi 4 e 5, del d.lgs. 90 del 2016, le spese che saranno effettuate dagli enti territoriali per il completamento degli interventi "risultano già considerati nei tendenziali di finanza pubblica, in relazione agli interventi che si prevedeva di realizzare nell'ambito della gestione delle emergenze.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto sulle contabilità speciali finalizzate alla gestione delle emergenze di rilievo nazionale, confluiscono le risorse finanziarie individuate per le singole emergenze nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali (FEN), ovvero le ulteriori risorse all'uopo rese eventualmente disponibili, anche di provenienza comunitaria (Fondo di solidarietà dell'Unione europea), nel quadro di procedimenti tracciati con apposite norme in ordinanza.

Al riguardo, ivi trattandosi di disposizioni di carattere meramente procedurale ed ordinamentale, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, con riferimento al comma 5, andrebbe confermato che l'attuazione del dispositivo, per cui è stabilito che per gli ulteriori interventi ed attività da porre in essere secondo le ordinarie procedure di spesa da operarsi avvalendosi delle disponibilità che residuino alla chiusura delle contabilità speciali - mediante il trasferimento delle risorse ivi giacenti che possono essere trasferite alla regione ovvero, ove esistenti, alle agenzie regionali preposte allo svolgimento della funzione di protezione civile, o ai soggetti attuatori competenti - potrà avvenire nella salvaguardia degli effetti, già scontati dai Saldi tendenziali di finanza pubblica, per ciascuna annualità, secondo criterio della legislazione vigente.

Articolo 28

(Disciplina delle misure da adottare per rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi)

(Artt. 5 L. 225/1992; Articolo 23-sexies, comma 4, DL 6/1998, conv. L. 61/1998; Artt. 107 e 108 D.Lgs. 112/1998)

Articolo 1, comma 1, lettera m), e comma 2, lettera e), L. 30/2017

In attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), l'articolo prevede l'adozione di specifiche delibere del Consiglio dei ministri, al fine di definire le modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro, in favore dei soggetti pubblici, privati e delle attività economiche e produttive danneggiati dagli eventi calamitosi.

In particolare, il comma 1 stabilisce che al fine di dare avvio all'attuazione delle prime misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio pubblico, privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera 4) e) del comma 2 dell'articolo 25, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile, con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri, da adottarsi in attuazione del disposto della lettera f) del citato articolo 25, si provvede all'individuazione delle modalità di concessione di agevolazioni, contributi e forme di ristoro in favore dei soggetti pubblici, privati e attività economiche e produttive, danneggiati nel rispetto dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente: a) definizione di massimali, sulla base degli effetti determinati dalla tipologia degli eventi calamitosi commisurati alla loro intensità ed estensione; b) definizione di metodologie omogenee per l'intero territorio nazionale; c) per i danni subiti dai soggetti privati e dalle attività economiche e produttive, in tutto o in parte ripianati con l'erogazione di fondi da parte di compagnie assicuratrici, previsione che la corresponsione degli eventuali contributi pubblici per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino dei danni abbia luogo solo fino alla concorrenza dell'eventuale differenza, prevedendo, in tal caso, che il contributo così determinato sia integrato con un'ulteriore somma pari ai premi assicurativi versati dai soggetti danneggiati nel quinquennio antecedente la data dell'evento; d) l'esclusione degli edifici abusivi danneggiati o distrutti dalla fruizione delle misure volte a superare lo stato di emergenza.

Il comma 2 stabilisce che con successive ordinanze di protezione civile adottate di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati le modalità e i termini per la presentazione delle istanze e la relativa istruttoria.

La RT certifica che la disposizione, che ha carattere meramente regolatorio, ivi disciplinandosi i parametri cui attenersi per l'attivazione delle prime misure a seguito della ricognizione dei fabbisogni di danno ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera f), che riproduce la vigente lettera e) dell'art. 5, comma 2, della legge n. 225/1992.

In tal senso, certifica la disposizione definisce procedure, requisiti e prescrizioni volte a garantire un equo e coerente impiego delle risorse eventualmente destinate alla concessione di benefici e contributi ai soggetti danneggiati.

Ne conclude, pertanto, che essa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, essendo espressamente previsto che possa trovare attuazione solo qualora vi siano risorse disponibili a legislazione vigente destinate allo scopo.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 29

(Partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza in ambito internazionale e al meccanismo unionale di protezione civile)

(Artt. 5 L. 225/1992; Articolo 4, comma 2, DL 90/2005, conv. L. Articolo 40, comma 2, lettera p), L. 96/2009; Articolo 10 L. 125/2014; Articolo 27 L. 115/2015) Articolo 1, comma 1, lettere a), c), e g), e comma 2, lettera l), L. 30/2017

L'articolo, in attuazione del criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera i), reca la disciplina per la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero e al meccanismo unionale di protezione civile.

Il comma 1 evidenzia che ferme le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 10 della legge 11 agosto 2014, n. 125, la partecipazione del Servizio nazionale agli interventi di emergenza e di primo soccorso all'estero è disciplinata con i provvedimenti previsti dagli articoli 24 e 25, da adottarsi, per quanto di competenza, in coordinamento con il medesimo Ministero, In tale caso la deliberazione di cui all'articolo 24 assume la denominazione di "deliberazione dello stato di emergenza per intervento all'estero",

Il comma 2 autorizza l'impiego di moduli, mezzi, attrezzature ed esperti qualificati, specificamente formati e registrati nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS), per la partecipazione del Servizio nazionale alla "Capacità europea di risposta emergenziale (EERC)".

Il comma 3 prevede, in caso di richiesta di assistenza tramite il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC), che il Capo del Dipartimento della protezione civile, nelle more della deliberazione dello stato di emergenza, attivi e coordini le risorse di cui al comma 2, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri e dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.

Il comma 4 prevede inoltre che il Dipartimento della protezione civile, in merito alla partecipazione del Servizio nazionale all'EERC, concluda accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE.

La RT certifica che la disposizione riordina gli strumenti, già presenti nell'ordinamento, finalizzati alla disciplina dell'intervento del Servizio nazionale all'estero, nel quadro della partecipazione dell'Italia al meccanismo «tuonale di protezione civile, in conformità a quanto previsto dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Il procedimento rinvia alle disposizioni contenute negli articoli 24 e 25 per la gestione degli interventi a livello nazionale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che l'attività operativa in materia di gestione delle emergenze all'estero trova attuazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'art. 44, ovvero, come espressamente richiamato dal comma 4, anche avvalendosi delle risorse finanziarie previste dalla citata decisione.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 30
(Disposizioni relative all'utilizzo di segni distintivi)
(Articolo 15, commi 2 e 3, DL 39/2009, conv. L. 77/2009; Articolo 10-bis DL 93/2013, conv. L.123/2013)
Articolo 1, comma 1, lettere a) e c), L. 30/2917

L'articolo dispone in ordine all'utilizzo di segni distintivi riferiti al Dipartimento della protezione civile e fornisce indicazioni sulle relative uniformi, al fine di consentire l'immediato riconoscimento degli operatori in emergenza, e sulla bandiera d'istituto. La relativa disciplina è demandata a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

La RT certifica che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, come, altresì, le disposizioni contenute ai commi 3 e 4.

Al riguardo, ritenuto il tenore essenzialmente ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

CAPO V
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E VOLONTARIATO ORGANIZZATO DI PROTEZIONE CIVILE

Sezione I
Cittadinanza attiva e partecipazione

Articolo 31
(Partecipazione dei cittadini alle attività di protezione civile)
(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 4, comma 2, D. Lgs. 117/2017) Articolo 1, comma 1 lettera d), e comma 4, L. 30/2017

L'articolo reca disposizioni in materia di partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche attraverso le formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile. La norma attribuisce poi a Regioni e Province autonome la facoltà di disciplinare ulteriori forme di partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attività di soccorso non direttamente riferite al proprio ambito personale, familiare o di prossimità.

In particolare, il comma 1 prevede che il Servizio nazionale promuove iniziative volte ad accrescere la resilienza delle comunità, favorendo la partecipazione dei cittadini, singoli e associati, anche attraverso le formazioni di natura professionale, alla pianificazione di protezione civile e la diffusione della conoscenza e della cultura di protezione civile.

Il comma 2 dispone che le componenti del Servizio nazionale, secondo le rispettive attribuzioni, forniscono ai cittadini informazioni sugli scenari di rischio e sull'organizzazione dei servizi di protezione civile del proprio territorio; la finalità indicata è di consentire ai cittadini di adottare misure di autoprotezione in situazioni di emergenza di rilievo nazionale, regionale e locale. In tali situazioni emergenziali, questi hanno il dovere di ottemperare alle disposizioni impartite dalle autorità di protezione civile in coerenza con quanto previsto negli strumenti di pianificazione.

Il comma 3 evidenzia che i cittadini possono concorrere allo svolgimento delle attività di protezione civile, acquisite le conoscenze necessarie per poter operare in modo efficace, integrato e consapevole,

aderendo al volontariato organizzato operante nel settore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 32 e nella Sezione II del presente Capo, ovvero, in forma occasionale, ove possibile, in caso di situazioni di emergenza, agendo a titolo personale e responsabilmente per l'esecuzione di primi interventi immediati direttamente riferiti al proprio ambito personale, familiare o di prossimità, in concorso con l'attività delle citate organizzazioni,

Il comma 4 attribuisce a Regioni e Province autonome la facoltà di disciplinare ulteriori forme di partecipazione dei cittadini in forma occasionale alle attività di soccorso non direttamente riferite al proprio ambito personale, familiare o di prossimità. Viene posta la condizione che siano previste forme di tutela della loro salute e della sicurezza. Inoltre, devono essere assicurati in tale caso, attraverso i Comuni, il coordinamento e la supervisione delle relative attività.

Il comma 5 afferma che le formazioni di natura professionale possono partecipare alle attività di protezione civile nelle rispettive aree di competenza tecnica e a titolo gratuito, anche per lo svolgimento di rilievi speditivi. A tal fine, i Consigli nazionali degli Ordini professionali possono promuovere la costituzione di forme di aggregazioni di tecnici articolate a livello nazionale e territoriale per accedere ad attività formative assicurate dal Servizio nazionale a titolo gratuito.

La RT evidenzia che la disposizione ha carattere ordinamentale, fissando le finalità della partecipazione dei cittadini, singoli o associati, anche mediante le formazioni di natura professionale, al Servizio nazionale.

Certifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, e l'eventuale attivazione delle articolazioni del Servizio nazionale per le finalità previste deve avvenire, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 32

(Integrazione del volontariato organizzato nel Servizio nazionale della protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 8, comma 1, DL 90/2005, conv. L. 152/2005; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 17, 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017)

Articolo 1, comma 1, lettera d), L. 30/2017

L'articolo reca la qualifica il volontario di protezione civile, prevedendo che la partecipazione del volontariato al Servizio nazionale si realizza mediante enti del Terzo settore che svolgono l'attività di protezione civile nonché mediante altre forme di volontariato organizzato appositamente costituite (commi 1 e 3).

In base al comma 2, il Servizio nazionale della protezione civile promuove la più ampia partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile.

Il comma 4 indica la normativa applicabile, facendo riferimento alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

Ai sensi del comma 5, i modi e le forme di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile, definiti dalle disposizioni contenute nella Sezione II del Capo V, costituiscono principi della legislazione statale.

Il comma 6 rinvia a direttive del Presidente del Consiglio dei ministri la indicazione degli indirizzi per assicurare unitaria ed effettiva attuazione delle disposizioni della Sezione II del Capo V in esame.

La RT conferma che la disposizione, che richiama e riordina disposizioni già vigenti, ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Poi, in particolare, sulle disposizioni contenute al comma 5, ivi enumerandosi strumenti già oggi previsti dalle norme vigenti, afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo assicurate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49.

Al riguardo, posto che le norme sono confermativo di altre di analogo tenore già previste dalla legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Ad ogni modo, si rinvia all'esame dell'articolo 49.

Sezione II

Disciplina della partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile

Articolo 33

(Disciplina delle organizzazioni di volontariato e delle reti associative operanti nel settore della protezione civile a norma degli articoli 4, comma 2,32, comma 4, e 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017» n. 117)

(Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma l, m lettera m) e 7, comma 1, L, 106/2016; Articolo 4, comma 2, 32, comma 4, 41, comma 6, e 53, D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), L. 30/2017

L'articolo prescrive come obbligatoria l'iscrizione degli enti del Terzo settore operanti nel campo della protezione civile o delle altre forme di volontariato organizzato, nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile.

In particolare, il comma 1 prevede che per operare nel settore della protezione civile, al fine di salvaguardarne la specificità, le organizzazioni di volontariato le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, che annoverano la protezione civile tra le attività di interesse generale in cui operano ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto legislativo, nonché le altre forme di volontariato organizzato di protezione civile, sono soggette all'obbligo di iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'articolo 34. Con il provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sentito il Dipartimento della protezione civile, si provvede al necessario coordinamento della disciplina dell'iscrizione nel Registro unico di cui all'articolo 46 del citato decreto con quella dell'iscrizione nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.

Il comma 2 stabilisce che il Dipartimento della protezione civile e le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano esercitano le funzioni relative alla predisposizione, tenuta, aggiornamento, conservazione e revisione periodica dell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.

Il comma 3 prevede che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117: a) sono reti associative di cui al comma 1, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 20, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno due Regioni o Province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco

nazionale di cui all'articolo 34; b) sono reti associative nazionali di cui al comma 2, se operanti nel settore della protezione civile, quelle che associano un numero di enti del Terzo settore non inferiore a 100, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno tre regioni o province autonome e che risultino iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34.

Il comma 4 certifica le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore operanti nello specifico settore della protezione civile e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate, ai sensi degli articoli 92 e seguenti del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in collaborazione con il Dipartimento della protezione civile e con le strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Alla relativa disciplina si provvede con specifiche disposizioni con il decreto di cui all'articolo 96 del citato decreto legislativo n. 117 del 2017, sulla base delle proposte tecniche formulate congiuntamente dal Dipartimento della protezione civile e dalle strutture di protezione civile delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La RT conferma che la disposizione, che dà attuazione oltre che allo specifico principio di delega anche ai rinvii contenuti negli articoli 4, comma 2, 32, comma 4 e 41, comma 6, del decreto legislativo n. 117/2017, ha carattere ordinamentale, fissando le modalità di integrazione della disciplina generale degli Enfi del Terzo settore con le esigenze di natura operativa previste nel settore della protezione civile.

In proposito, certifica che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività volte alla gestione dell'Elenco nazionale di cui al comma 2, già esistente, sono ad oggi assicurate dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, nulla da osservare.

Ad ogni modo, si rinvia all'esame dell'articolo 49.

Articolo 34

(Elenco nazionale del volontariato di protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m), e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 4, L. 30/2917

L'articolo disciplina l'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile - l'iscrizione nel quale è prescritta come obbligatoria, ai fini della partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile (incluse quelle formative ed addestrative). L'Elenco nazionale è costituito dall'insieme: a) degli elenchi territoriali del volontariato di protezione civile, istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano; b) dell'elenco centrale del volontariato di protezione civile, istituito presso il Dipartimento della protezione civile. Siffatta configurazione ricalca quella già tracciata dalla direttiva del Presidente del Consiglio 9 novembre 2012.

Il comma 4 prevede che, con apposita direttiva, da adottarsi ai sensi dell'articolo 32, comma 6, sono disciplinati i requisiti e le procedure per l'iscrizione all'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile, fatte salve le peculiarità territoriali, con particolare riguardo all'individuazione di specifici requisiti strutturali e di caratteristiche di capacità tecnico-operativa ed alle relative verifiche e nel

rispetto, per quanto concerne le reti associative, di quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 33, nonché per la sospensione o cancellazione dal medesimo Elenco.

Il comma 5 dichiara che fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al comma 4, i soggetti iscritti nell'Elenco nazionale come disciplinato dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e dal paragrafo 1 della direttiva del 9 novembre 2012 recante "Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013, continuano a beneficiare dei diritti derivanti dalla rispettiva qualifica.

Il comma 6 evidenzia che la direttiva di cui al comma 4 prevede, altresì, indirizzi in tema di emblemi e loghi dei soggetti iscritti nell'Elenco di cui al comma 3, volti a facilitare l'individuazione dei volontari di protezione civile da parte dei cittadini sull'intero territorio nazionale.

La RT certifica che la disposizione richiama la vigente disciplina che regola l'articolazione dell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 1 del D.P.R. 194/2001. In tal senso esso non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività volte alla gestione del citato Elenco nazionale, già oggi esistente, sono già assicurate dal Dipartimento della protezione civile e dalle Regioni e Province autonome, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, per i profili di copertura, con specifico riferimento ai commi 4 e 5, andrebbe confermato che l'approvazione della direttiva inerente al riordino per l'iscrizione di associazioni nell'apposito elenco delle organizzazioni di volontariato, possa avvenire senza riflettersi in termini di maggiori oneri per l'Amministrazione, considerato che, nel contempo, il comma 5 provvede a confermare, sino al citato riordino, la continuazione del riconoscimento dei diritti ai soggetti appartenenti alle citate organizzazioni che siano già iscritte nell'analogo elenco nazionale.

In proposito, va aggiunto che l'articolo 2, comma 1, del D.P.R. n. 194/2001, riconosce che solo ai soggetti iscritti nell'elenco ad oggi esistente il Dipartimento della protezione civile può concedere, nei limiti degli stanziamenti previsti e secondo criteri individuati ai commi 7 e 8 del medesimo articolo, contributi finalizzati al potenziamento delle attrezzature e mezzi, nonché al miglioramento della formazione dei cittadini.

Per le restanti norme, ivi trattandosi di disposizioni di mero contenuto ordinamentale, nulla da osservare.

Articolo 35

(Gruppi comunali di protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, D. Lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

L'articolo reca una disciplina relativa ai gruppi comunali di protezione civile, finora menzionati più che regolati dalla normativa vigente (cfr. articolo 1 del D.P.R. n. 194 del 2001), e tuttavia forma organizzativa rilevante (in alcuni territori prevalente) del volontariato di protezione civile. Riferisce la

relazione illustrativa che sono circa 2.000 ad oggi i gruppi comunali iscritti negli elenchi di protezione civile. L'articolo prevede che i Comuni possano promuovere la costituzione di un gruppo comunale di protezione civile, composto esclusivamente da cittadini che scelgono di aderirvi volontariamente.

La costituzione del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile è deliberata dal Consiglio comunale, sulla base di uno schema-tipo approvato con apposita direttiva da adottarsi ai sensi dell'articolo 15, sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e acquisito il parere dei Comitato di cui all'articolo 42 che prevede, in particolare:

a) che il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del Gruppo comunale e ne è responsabile;

b) che all'interno del Gruppo comunale è nominato un coordinatore operativo dei volontari, referente delle attività di quest'ultimi, scelto dal Sindaco tra quelli che ottengono il maggior numero di consensi degli aderenti al Gruppo comunale.

Il comma 2 prevede che al fine di essere integrati nel Servizio nazionale, i Gruppi comunali si iscrivono negli elenchi territoriali gestiti dalle Regioni e dalle Province autonome.

La RT certifica che la disposizione riordina e uniforma la disciplina che regola le modalità di costituzione dei Gruppi comunali di protezione civile ai fini della loro iscrizione nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 1 del D.P.R. n. 194/2001.

In tal senso, essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le attività ivi previste sono già oggi svolte dai Comuni ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, nel limite delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, considerato il tenore ordinamentale della norma, non ci sono osservazioni.

Si rinvia comunque alle considerazioni che si accompagnano all'esame dell'articolo 49.

Articolo 36

(Altre forme di volontariato organizzato di protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2 D. lgs. 117/2017; Articolo 1, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

L'articolo prevede che possano essere iscritti nell'Elenco nazionale del volontariato di protezione civile anche altre forme di volontariato organizzato operanti nel settore della protezione civile - diverse rispetto alla tipizzazione degli enti del Terzo settore, quale operata dal codice di settore (il più volte citato decreto legislativo n. 117 del 2017), né rientranti in fattispecie (quali i gruppi comunali) oggetto di specifiche previsioni.

In particolare, il comma 1 afferma che possono essere iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 anche altre forme di volontariato organizzato operanti nel settore della protezione civile, anche in attuazione di accordi internazionali sottoscritti dalla Repubblica Italiana, in materia di assistenza in caso di gravi emergenze determinate da eventi naturali o derivanti dall'attività dell'uomo, con sede operativa nel territorio nazionale.

Il comma 2 stabilisce che i soggetti di cui al comma 1 possono essere riconosciuti, in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, quali enti del Terzo settore costituiti in forma specifica, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del medesimo decreto legislativo, secondo modalità previste nel provvedimento da adottarsi ai sensi dell'articolo 53.

La RT certifica che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 37

(Contributi finalizzati al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica, nonché allo sviluppo della resilienza delle comunità)
(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 7, D.P.R 194/2001)
Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

L'articolo sintetizza una disciplina sostanziale già vigente, in ordine a contributi erogabili dal Dipartimento di protezione civile ad organizzazioni di volontariato operanti nel settore.

In particolare, il comma 1 prevede che al fine di promuovere la crescita qualitativa del volontariato di protezione civile, nella prospettiva dell'intervento di livello nazionale, il Dipartimento della protezione civile può concedere al volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei limiti degli stanziamenti destinati allo scopo, contributi finalizzati alla realizzazione di progetti per il potenziamento della capacità operativa, per il miglioramento della preparazione tecnica e per lo sviluppo della resilienza delle comunità, intendendosi: a) per potenziamento della capacità operativa, l'integrazione delle attrezzature, dei mezzi e delle dotazioni strumentali volta al raggiungimento di un livello di dotazione di apparati strumentali più elevato rispetto a quello di cui si dispone, sia mediante interventi sulle dotazioni già acquisite, sia mediante acquisizione di nuovi mezzi e attrezzature; b) per miglioramento della preparazione tecnica, lo svolgimento delle pratiche di addestramento e di ogni altra attività, ivi inclusa quella di formazione, atta a conseguire un miglioramento qualitativo ed una maggiore efficacia dell'attività espletata; c) per sviluppo della resilienza delle comunità, ogni attività volta alla diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile allo scopo di favorire l'adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini, utili a ridurre i rischi derivanti dagli eventi di cui all'articolo 7, e ad attenuarne le conseguenze, nel quadro delle campagne di informazione promosse dalle componenti del Servizio nazionale.

Il comma 2 conferma che le modalità per la presentazione dei progetti, la loro valutazione e la concessione dei relativi contributi sono stabilite, sulla base di criteri, con validità triennale, definiti dal Dipartimento della protezione civile previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 42, con decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile, da adottarsi entro il 31 maggio di ogni anno di validità dei citati criteri. I progetti devono essere conseguentemente presentati entro il 31 dicembre di ciascun anno e all'istruttoria, alla concessione e all'erogazione dei contributi si provvede nell'esercizio successivo, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili,

Il comma 3 stabilisce che con il decreto di cui al comma 2 si dispone, in particolare, in relazione:

- a) agli obblighi ai quali sono soggetti i beneficiari di contributi;
- b) ai termini per la realizzazione dei progetti ammessi a contributo;
- c) allo svolgimento dei necessari accertamenti sulla corretta attuazione dei progetti ammessi a contributo, anche con il coinvolgimento di altri soggetti idonei appartenenti al Servizio nazionale;

d) alle modalità di revoca del contributo e alle conseguenti misure da adottarsi nei confronti dei soggetti beneficiari,

La RT afferma che la disposizione richiama quanto oggi previsto dagli articoli da 2 a 7 del D.P.R. 194/2001, confermandone e precisandone le finalità e l'impianto procedurale, basato su criteri di natura triennale da adottarsi previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281/1997, e rinviando gli aspetti tecnici e di dettaglio a provvedimenti attuativi da adottarsi nel rispetto dei predetti criteri.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il Dipartimento della protezione civile vi provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel capitolo 7446 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, costituente il Fondo di protezione civile che, con il presente decreto, viene ridenominato, coerentemente Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43.

Sul piano organizzativo, precisa inoltre che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il Dipartimento della protezione civile svolge le attività connesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49.

Al riguardo, ivi trattandosi di disposizioni confermativo dell'impianto già previsto dalla normativa vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 38

(Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione di protezione civile) (Articolo 18, L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D.Lgs. 117/2017; Articolo 8, D.P.R 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g) e comma 4, L. 30/2017

L'articolo richiama la normativa vigente in materia di partecipazione del volontariato alle attività di protezione civile, prevede: la partecipazione del volontariato organizzato alla predisposizione e all'attuazione dei piani di protezione civile; l'attivazione, da parte del Dipartimento di protezione civile, di iniziative, inclusi corsi di formazione, dirette a promuovere la partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile; l'applicazione dei benefici previsti agli articoli 39 e 40 del presente schema al volontariato organizzato impiegato nelle attività di pianificazione.

In particolare, il comma 1 evidenzia che il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 prende parte alle attività di predisposizione ed attuazione dei piani di protezione civile, secondo forme e modalità da concordare con l'autorità competente, e può richiedere copia degli studi e delle ricerche elaborati da soggetti pubblici in materia di protezione civile, con l'osservanza delle modalità e nei limiti stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e successive modificazioni,

Il comma 2 prevede che il Dipartimento della protezione civile dispone, d'intesa con le regioni e le province autonome interessate, anche mediante appositi corsi di formazione, iniziative dirette a favorire la partecipazione del volontariato organizzato di cui all'articolo 32 alle attività di cui all'articolo 2.

Il comma 3 stabilisce che nell'ambito delle attività di predisposizione e di aggiornamento dei piani di protezione civile di cui all'articolo 18, le autorità competenti possono avvalersi del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, nei confronti dei quali e dei relativi aderenti, se espressamente a ciò autorizzati, si applicano i benefici di cui agli articoli 39 e 40.

La RT afferma che la disposizione, che richiama quanto già oggi previsto dall'art. 8 del D.P.R. 194/2001, coordinandolo con il riassetto delle attività di pianificazione di cui all'art. 18 del decreto e rientrando nel novero delle attività consentite per il volontariato organizzato di protezione civile, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

Al riguardo, ritenuto che le norme in esame si iscrivono appieno nell'ambito delle dotazioni finanziarie già previste ai sensi della legislazione vigente, non ci sono osservazioni.

Articolo 39

(Strumenti per consentire l'effettiva partecipazione dei volontari alle attività di protezione)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, D. Lgs. 117/2017; Artt. 9 e 15, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1 comma 1, lettera d), comma 2, lettere f) e g) e comma 4, L. 30/2017

L'articolo reca disposizioni in materia di benefici per i volontari che partecipano alle attività di protezione civile. Tali benefici si esprimono in termini di mantenimento del posto di lavoro, del trattamento economico e previdenziale e di copertura assicurativa, da garantire anche mediante polizze integrative. Inoltre, disciplina gli aspetti relativi al rimborso ai datori di lavoro, sia pubblici che privati, per il periodo di impiego nelle attività di volontariato dei propri dipendenti. Prevede poi il rimborso anche per i lavoratori autonomi entro un limite da adeguare, con cadenza triennale, all'andamento dell'inflazione.

In particolare, il comma 1 afferma che ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati in attività di soccorso ed assistenza in vista o in occasione degli eventi di cui all'articolo 7, anche su richiesta del sindaco o di altre autorità amministrative di protezione civile, vengono garantiti, mediante autorizzazione da rendere con apposita comunicazione di attivazione del Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano» per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, relativamente al periodo di effettivo impiego che il datore di lavoro è tenuto a consentire, per un periodo non superiore a trenta giorni continuativi e fino a novanta giorni nell'anno:

- a) il mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- b) il mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- c) la copertura assicurativa secondo le modalità previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, anche mediante la stipula di ulteriori polizze integrative da parte del Dipartimento della protezione civile o delle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, da attivare in occasione della partecipazione del volontariato organizzato ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero.

Il comma 2 stabilisce che in occasione di situazioni di emergenza di rilievo nazionale e per tutta la durata dello stesso, su autorizzazione del Dipartimento della protezione civile, e per i casi di effettiva

necessità singolarmente individuati, i limiti massimi previsti per l'utilizzo dei volontari nelle attività di soccorso ed assistenza possono essere elevati fino a sessanta giorni continuativi e fino a centottanta giorni nell'anno.

Il comma 3 prevede che ai volontari aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34 impegnati in attività di pianificazione, di addestramento e formazione teorico-pratica e di diffusione della cultura e della conoscenza della protezione civile, preventivamente promosse o autorizzate, con apposita comunicazione di attivazione, resa dal Dipartimento della protezione civile, per i soggetti iscritti nell'elenco centrale, ovvero dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano, per i soggetti iscritti nei rispettivi elenchi territoriali, i benefici di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano per un periodo complessivo non superiore a dieci giorni continuativi e fino ad un massimo di trenta giorni nell'anno. Limitatamente agli organizzatori delle suddette iniziative, i benefici di cui al comma 1 si applicano anche alle fasi preparatorie e comunque connesse alla loro realizzazione.

Il comma 4 stabilisce che ai datori di lavoro pubblici o privati dei volontari di cui ai commi 1, 2 e 3, che ne facciano richiesta, viene rimborsato, nei limiti delle risorse finanziarie all'uopo disponibili, l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore legittimamente impegnato come volontario, con le procedure indicate nell'articolo 40. I rimborsi di cui al presente comma possono essere alternativamente riconosciuti con le modalità del credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229,

Il comma 5 afferma che ai volontari lavoratori autonomi, aderenti a soggetti iscritti nell'Elenco nazionale di cui all'articolo 34, impiegati nelle attività previste dal presente articolo, e che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione del reddito presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di euro 103,30 giornalieri. Il limite di cui al presente comma è aggiornato, sulla base dell'inflazione, ogni 3 anni, con apposito decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile da adottarsi di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 6 certifica che le disposizioni di cui al presente articolo, nonché dell'articolo 40, si applicano anche nel caso di iniziative ed attività, svolte all'estero, purché preventivamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile,

La RT evidenzia che la disposizione richiama quanto oggi previsto dall'articolo 9 del D.P.R. 194/2001, confermandone e precisandone le finalità e l'impianto procedurale. I benefici elencati al comma 1, lettere b) e c), comportano, come già oggi previsto dalle richiamate disposizioni, la facoltà di chiedere rimborsi da parte dei datori di lavoro pubblici o privati dei volontari il cui impiego sia stato formalmente autorizzato. Le procedure per la richiesta del rimborso sono rimesse al successivo art. 40.

In particolare, sul comma 4, riferisce che la norma richiama la facoltà, recentemente introdotta dall'art. 38 del decreto-legge ti. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016, di fruire del citato rimborso mediante credito d'imposta (unicamente per il datore di lavoro privato).

Il beneficio di cui al comma 1, lettera c) è a carico delle organizzazioni di volontariato, in coerenza con quanto previsto dall'art. 18 del Codice del Terzo settore, salvo che, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, il Dipartimento della protezione civile o le Regioni e Province autonome, attivino polizze integrative in occasione di emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o di interventi all'estero.

La RT certifica infine che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il Dipartimento della protezione civile vi provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel capitolo 7446 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, costituente il Fondo di protezione civile che, con il presente decreto, viene ridenominato, coerentemente, Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43, e le Regioni e Province autonome vi provvedono nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci a legislazione vigente.

In occasione di emergenze di rilievo nazionale gli oneri gravano sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, nell'ambito delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettera a), nei limiti delle risorse stanziare per la specifica emergenza.

Sul piano organizzativo la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province autonome svolgono le attività connesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49.

Al riguardo, per i profili di copertura, in considerazione dell'espressa previsione che agli oneri in parola l'Amministrazione della protezione civile potrà provvedere nell'ambito delle iniziative che potrà assumere sulla base delle risorse disponibili a valere del FEN, nei limiti delle risorse stanziare per la specifica emergenza di volta in volta considerata, non ci sono particolari osservazioni.

Ad ogni modo, con specifico riferimento ai commi 2-3 e 5, andrebbe confermato che le misure ivi previste non si riflettano nella previsione di fabbisogni aggiuntivi di spesa per ciascuna emergenza, da cui potrebbero ipotizzarsi effetti relativamente ad esigenze di adeguamento dei relativi stanziamenti.

Articolo 40

(Rimborso al volontariato organizzato di protezione civile delle spese autorizzate per attività di pianificazione, emergenza, addestramento e formazione teorico-pratica e diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D. Lgs,117/2017; Articoli 10,13 e 15D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2t lettere f) e g), e comma 4, L 30/2017

L'articolo disciplina le procedure di rimborso al volontariato organizzato e al datore di lavoro dei volontari per le spese sostenute nelle attività ed interventi autorizzati di protezione civile e, nel caso dei datori di lavoro, per gli emolumenti versati ai propri dipendenti durante tali attività. Esso riprende le disposizioni previste dall'articolo 10 del DPR 194/2011, precisandone alcuni aspetti relativi ai soggetti che effettuano il rimborso, alle spese ammesse al rimborso - da individuarsi con direttiva presidenziale - e all'estensione dei benefici anche a soggetti di natura professionale o altri enti del Terzo settore coinvolti.

Il comma 1 stabilisce che le istanze volte ad ottenere il rimborso, da parte dei datori di lavoro dei volontari, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati e relative agli

emolumenti versati ai propri dipendenti nonché, da parte del volontariato organizzato di cui all'articolo 32, per le spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati, come elencate al comma 2, devono essere presentate al soggetto che ha reso la comunicazione di attivazione, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede ad effettuare i rimborsi nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio. In occasione della partecipazione ad emergenze di rilievo nazionale di particolare durata o a interventi all'estero, i rimborsi potranno anche essere oggetto di anticipazione da parte dell'autorità che ha autorizzato l'attività stessa,

Il comma 2 prevede che possono essere ammesse a rimborso, anche parziale, sulla base di idonea documentazione giustificativa analitica le tipologie di spese sostenute in occasione di attività e di interventi autorizzati ed individuate nella direttiva di cui al comma 5,

Il comma 3 afferma che le richieste di rimborso da parte delle organizzazioni di volontariato e dei datori di lavoro devono pervenire entro i due anni successivi alla conclusione dell'intervento o dell'attività.

Il comma 4 stabilisce che i benefici previsti dagli articoli 39 e dal presente articolo possono essere estesi dal Dipartimento della protezione civile anche agli appartenenti alle formazioni di natura professionale di cui all'articolo 31, comma 5, e ad altri enti del Terzo settore che non operano nel campo della protezione civile, in caso di emergenze di rilievo nazionale e a condizione che l'intervento di tali soggetti sia ritenuto essenziale per la migliore riuscita delle attività di protezione civile in corso o in programma e limitato, nel tempo, alle più urgenti esigenze.

Il comma 5 prevede che con direttiva da adottare ai sensi dell'articolo 15, acquisito il parere del Comitato di cui all'articolo 41, sono definite le modalità e procedure per la presentazione delle istanze di rimborso, per la relativa istruttoria e la conseguente erogazione dei rimborsi spettanti. Fino all'entrata in vigore della direttiva di cui al presente comma, restano in vigore le procedure definite dal Dipartimento della protezione civile e, per quanto di competenza, dalle Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, e dal paragrafo 2 della direttiva del 9 novembre 2012 recante "Indirizzi operativi per assicurare l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato all'attività di protezione civile" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 1° febbraio 2013.

La RT certifica che la disposizione richiama quanto oggi già previsto dall'articolo 10 del D.P.R. 194/2001, in combinato disposto con gli articoli 13 e 35 del medesimo D.P.R., confermandone e precisandone le finalità e l'impianto procedurale.

In particolare, ribadisce che i rimborsi delle spese operative sostenute dal volontariato organizzato di protezione civile il cui impiego sia stato formalmente autorizzato per attività addestrative, formative, di diffusione della cultura e conoscenza della protezione civile e di emergenza sono riconosciuti, come già oggi previsto, esclusivamente alle organizzazioni iscritte nell'Elenco nazionale di cui all'art. 34. I commi da 2 a 5 individuano le procedure per la richiesta dei rimborsi.

Afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il Dipartimento della protezione civile e vi provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nel capitolo 7446 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, costituente il Fondo di protezione civile che, con il presente decreto, viene rinominato, coerentemente, Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione, ai sensi di quanto previsto dall'art. 43, e le Regioni e Province autonome vi provvedono nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili nei rispettivi bilanci a legislazione vigente.

In occasione di emergenze di rilievo nazionale gli oneri gravano sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all' art, 44, nell'ambito delle attività di cui all'art. 25, comma 2, lettera a), nei limiti delle risorse stanziare per la specifica emergenza.

Sul piano organizzativo la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto il Dipartimento della protezione civile e le Regioni e Province autonome svolgono le attività connesse con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49.

Al riguardo, ivi trattandosi di norme aventi un mero rilievo procedurale, i cui effetti si produrranno nei limiti delle risorse *ad hoc* previste dalla legislazione vigente, relativamente alle emergenze nazionali e regionali, nell'ambito del bilancio statale nei bilanci regionali, nulla da osservare.

Articolo 41

(Modalità di intervento del volontariato organizzato in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile o nella loro imminenza)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4, e 41, comma 6, D.Lgs. 117/2017; Articolo 11, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2, lettere j) e g), e comma 4, L 30/2017

L'articolo, riproponendo la normativa vigente, disciplina le modalità di mobilitazione e coordinamento dell'intervento dei volontari nei casi di emergenza.

In particolare, il comma 1 stabilisce che il volontariato organizzato di cui all'articolo 32 presta la propria opera, in occasione di situazioni di emergenza di protezione civile, o nella loro imminenza, secondo quanto previsto nella pianificazione di protezione civile di cui all'articolo 18 e su richiesta dell'autorità amministrativa di protezione civile competente. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti negli elenchi territoriali di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a) in caso di emergenza è assicurato dalla struttura di protezione civile della Regione o Provincia autonoma di appartenenza. Il coordinamento dell'intervento dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), è assicurato invece dal Dipartimento della protezione civile.

Al comma 2 viene mantenuto l'obbligo, per i volontari che si trovino nei luoghi ove si verifica una situazione di emergenza e che siano nell'impossibilità di avvisare le competenti pubbliche autorità, di avvisare l'autorità di protezione civile cui spetta il coordinamento e la direzione degli interventi di soccorso.

La RT sottolinea che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, ritenuto il tenore meramente ordinamentale delle norme, non ci sono osservazioni.

Articolo 42

(Comitato nazionale del volontariato di protezione civile)

(Articolo 18 L. 225/1992; Articolo 5, comma 1, lettera a), 4, comma 1, m lettera m) e 7, comma 1, L. 106/2016; Articolo 4, comma 2, 5, comma 1, lettera y), 32, comma 4 e 41, comma 6, D.Lgs. 117/2017; Articolo 12, D.P.R. 194/2001)

Articolo 1, comma 1, lettera d), comma 2 lettere f) e g), e comma 4, L. 30/2017

L'articolo reca la disciplina relativa al Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, già previsto dall'articolo 12 del DPR 194/2001, ma mai istituito. Provvedendo al riordino della norma vigente, l'articolo specifica la durata, la composizione, le modalità operative del Comitato, adeguandolo al mutato contesto generale in cui opera la protezione civile.

In particolare, il comma 1 certifica che la partecipazione del volontariato organizzato di protezione civile al Servizio nazionale, è realizzata anche attraverso la sua consultazione nell'ambito del Comitato nazionale di volontariato di protezione civile, appositamente costituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato previa intesa in seno alla Conferenza Unificata.

Il comma 2 prevede che il Comitato, che dura in carica 3 anni e svolge la sua attività a titolo gratuito, è composto da due commissioni: a) la Commissione nazionale, composta da un volontario rappresentante per ciascuno dei soggetti iscritti nell'elenco centrale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera b), designato dal rispettivo legale rappresentante; b) la Commissione territoriale, composta da un volontario rappresentante dei soggetti iscritti in ciascun, elenco territoriale di cui all'articolo 34, comma 3, lettera a), designato per ciascuna Regione e Provincia autonoma secondo le forme di rappresentanza e consultazione rispettivamente disciplinate.

Il comma 3 afferma che il Comitato, che si riunisce in forma plenaria mediante incontri dei rappresentanti delle due Commissioni, designati in egual misura dalle stesse, e le due Commissioni adottano i rispettivi regolamenti di funzionamento, individuando, in particolare, all'interno di ciascuna Commissione, un organismo direttivo ristretto composto da non più di 10 membri con il compito di stimolarne e promuoverne l'attività.

Il comma 4 stabilisce che fino all'insediamento del Comitato di cui al comma 1, continua ad operare la Consulta Nazionale delle organizzazioni di volontariato di protezione civile costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 12 marzo 2008, nella composizione definita con il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile del 21 ottobre 2014.

La RT evidenzia che la disposizione richiama quanto oggi previsto dal vigente art. 12 del D.P.R. 194/2001, riarticolarlo la composizione del Comitato nazionale del volontariato di protezione civile, quale organismo di consultazione mediante il quale si realizza la piena partecipazione del volontariato organizzato alle attività di protezione civile.

L'organizzazione del Comitato viene riordinata con riferimento al nuovo assetto dell'Elenco nazionale di cui all'art. 34 e la sua costituzione è rimessa ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi previa intesa in seno alla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 281/1997.

L'attività del Comitato è svolta a titolo gratuito, come espressamente richiamato al comma 2 e la disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

Al riguardo, ivi trattandosi di norma confermativa di un organismo già previsto dalla normativa vigente, nulla da osservare.

CAPO VI

MISURE E STRUMENTI ORGANIZZATIVI E FINANZIARI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

Articolo 43

(Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione)
(Articolo 19, L. 325/1992; Articolo 6-bis, DL 343/2001, conv. L. 401/2001)
Articolo 1, comma, 1, lettera i) e I), comma 2, lettera l), L. 30/2017

L'articolo rinomina il preesistente Fondo per la protezione civile, con riferimento allo svolgimento di attività di previsione e prevenzione. Inoltre, indica la destinazione e le finalità delle somme che il Dipartimento della protezione civile trasferisce ad altre amministrazioni statali per la realizzazione di specifici piani.

In particolare, il comma 1 prevede che le risorse per lo svolgimento delle attività di previsione e prevenzione dei rischi assicurate dal Dipartimento della protezione civile iscritte nel bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, provenienti dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, costituiscono il "Fondo nazionale di protezione civile per le attività di previsione e prevenzione "

Il comma 2 della disposizione in esame riguarda le somme che vengono trasferite dal Dipartimento della protezione civile ad altre amministrazioni statali per realizzare piani specifici, programmi, progetti. Ricalcando le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 5-bis, della legge 225/1992 e successive modificazioni, si stabilisce che tali somme sono versate nel bilancio dello Stato e saranno riassegnate alle pertinenti unità previsionali di base dei relativi stati di previsione, nello stesso anno di riferimento. Alla riassegnazione si provvederà per mezzo di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La RT sottolinea che la disposizione rinomina il Fondo di protezione civile finalizzandolo alle attività in materia di previsione e prevenzione svolte dal Dipartimento della protezione civile. Il Fondo è costituito dalle risorse già scritte nel capitolo 7446 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. All'alimentazione del Fondo si provvede secondo le vigenti disposizioni in materia di bilancio.

Al riguardo, con specifico riferimento al comma 2, premesso che la prevista eventuale riassegnazione di risorse dal Dipartimento della protezione civile alle pertinenti unità previsionali (ndr. Programmi) dei relativi stati di previsione del bilancio dello Stato inerenti alle altre Amministrazioni statali interessate dagli interventi, avverrà comunque nello stesso anno di riferimento, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nulla da osservare.

Articolo 44
(Fondo per le emergenze nazionali)
(Articolo 5, L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettere i) e l), comma 2, lettera l), L. 30/2017

L'articolo stabilisce la funzione del Fondo per le emergenze nazionali (FEN) riaffermando l'esigenza di dare specifica evidenza contabile degli utilizzi delle risorse finanziarie del Fondo stesso.

In particolare, il comma 1 prevede che per gli interventi conseguenti agli eventi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e), relativamente ai quali il Consiglio dei ministri delibera la dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale, si provvede con l'utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile.

Il comma 2 stabilisce che sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del "Fondo per le emergenze nazionali".

La RT certifica che la disposizione si limita a richiamare il Fondo per le emergenze nazionali, oggi vigente, confermandone la finalizzazione alle attività svolte in vista o in occasione di emergenze di rilievo nazionale, come definite dall'art. 7, comma 1, lettera e) del decreto.

All'alimentazione del Fondo si provvede secondo le vigenti disposizioni in materia di bilancio.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 45
(Fondo regionale di protezione civile)
(Articolo 138, commi 16 e 17, L. 388/2000; Articolo 19-sexies, comma 1,
DL.266/2004, n. 266, conv. L. 306/2004)

Articolo 1, comma, 1, lettere i) e l), comma 2, lettera l), L. 30/2017

L'articolo interessa il Fondo regionale di protezione civile che, sin dalla sua istituzione, sostiene gli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti e contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile di Regioni ed enti locali.

In particolare, il comma 1 afferma che il "Fondo regionale di protezione civile", iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, contribuisce al potenziamento del sistema di protezione civile delle Regioni e degli Enti locali, e concorre agli interventi diretti a fronteggiare esigenze urgenti conseguenti alle emergenze di rilievo regionale.

Il comma 2 prevede che con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Unificata, vengono disciplinati i criteri di riparto, e le modalità di trasferimento delle risorse da destinare a ciascuna Regione, nonché le relative attività di monitoraggio.

La RT certifica che la disposizione richiama il Fondo regionale di protezione civile, oggi vigente, confermandone la finalizzazione al contributo per il potenziamento dei sistemi regionali e territoriali di protezione civile e al concorso agli interventi diretti a fronteggiare le emergenze di rilievo regionale, come definite dall'art. 7, comma 1, lettera b), del decreto, all'alimentazione del Fondo si provvede secondo le vigenti disposizioni in materia di bilancio.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 46

(Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile)

(Articolo 3-bis, L. 225/1992)

Articolo 1, comma 1, lettera n), L. 30/2017

L'articolo concerne gli strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile, quali il personale e gli operatori del Servizio nazionale di protezione civile.

In particolare, l'articolo prevede che le componenti e strutture operative del Servizio nazionale promuovono la crescita professionale specialistica del personale e degli operatori del Servizio medesimo, con particolare riguardo all'esercizio delle funzioni di presidio delle sale operative e della rete dei centri funzionali.

La RT conferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 49, le componenti e strutture operative del Servizio nazionale, vi provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE, DI COORDINAMENTO E FINALI

Articolo 47

(Coordinamento dei riferimenti normativi)

Articolo 1, comma 3, lettera b), della L. 30/2017

L'articolo indica tutti i riferimenti alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 e ai relativi articoli, contenuti in altre disposizioni, che si intendono riferiti al presente decreto e ai corrispondenti articoli.

La RT evidenzia che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, nulla da osservare.

Articolo 48

(Abrogazioni)

Articolo 1, comma 3, lettera e), L. 30/2017

L'articolo elenca le disposizioni che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate.

La RT certifica che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articolo 49
(Clausola di Invarianza finanziaria)
Articolo 1, comma 2, lettera l), L. 30/2017

L'articolo stabilisce che le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La RT certifica che, in attuazione di quanto stabilito dalla lettera l) del comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 30/2017, la norma stabilisce, in via generale, e con riferimento all'intero corpo del decreto e a tutti i suoi articoli, che le Amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni in esso contenute nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, per i profili metodologici, occorre rammentare, anche sulla scorta di quanto rilevato di recente anche dalla Corte dei conti², che la mera apposizione di clausole di neutralità, in presenza di nuove norme che prefigurano nuove attività o procedure, non costituisce di per sé garanzia dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, a meno che dette clausole non risultino accompagnarsi anche ad RT che rechino l'illustrazione puntuale dei dati e degli elementi, innanzitutto contabili e finanziari, che risultino in ultima analisi idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità, come peraltro espressamente previsto dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità.

Ciò detto, considerando anche che quota parte degli oneri che trovano copertura a valere degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente, potrebbe comprendere

² La Corte dei conti ha infatti ribadito di recente che "si registra la persistenza, nel periodo considerato, di una legislazione (anche di rilevante portata contenutistica) corredata di clausole di neutralità ovvero di invarianza di oneri (pur a fronte di compiti innovativi), senza che siano evidenziate - nella parte di gran lunga preponderante dei casi - né l'entità delle risorse in essere né le relative unità gestionali. Spesso, in riferimento in particolare ai decreti legislativi, si tratta anche di oneri di natura obbligatoria. La novella della legge di contabilità risulta dunque, per questo aspetto, disattesa. Come già osservato nelle precedenti Relazioni, sul piano più generale del tema sono da evidenziare due profili. Dal punto di vista procedurale, le Relazioni tecniche sostengono, senza ulteriori specificazioni, la non onerosità della nuova normativa. Ne consegue, sul piano contenutistico, che non venendo fornite informazioni, la mancata previsione di costi aggiuntivi per dar corso a nuovi compiti può far assumere alla legislazione un mero carattere programmatico - come talvolta ammesso nella stessa documentazione governativa a supporto - ovvero può porre le premesse per una attuazione non omogenea della normativa medesima. Né può escludersi che possano derivare, peraltro, maggiori esigenze a legislazione vigente, con copertura a carico dei "tendenziali" e con conseguente aggravamento del disavanzo". Cfr. CORTE DEI CONTI, SS.RR. in sede di controllo, Del. n.9/2017, Relazione "Quadrimestrale sulla Tipologia delle Coperture adottate e sulla quantificazione degli oneri", maggio -agosto 2017, pagina 4.

anche enti appartenenti al settore pubblico, per cui vale quanto previsto dall'articolo 19 della legge di contabilità.

Articolo 50
(Norme transitorie e finali)
Articolo 1, comma 3, lettera b), L. 30/2017

Il comma 1 evidenzia che fino all'adozione dei provvedimenti attuativi previsti dal presente decreto, continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.

Il comma 2 certifica che le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle attività, deliberazioni, atti e provvedimenti posti in essere o emanati successivamente alla data della sua entrata in vigore.

Il comma 3 afferma che in attuazione del comma 3, tutte le attività, deliberazioni, atti e provvedimenti adottati fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed i relativi effetti, continuano ad essere disciplinati dalla normativa previgente.

Il comma 4, stabilisce che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

La RT sottolinea che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Ultimi dossier del Servizio del Bilancio

- Lug 2017 [Nota di lettura n. 189](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà (**Atto del Governo n. 430**)
- Set 2017 [Nota di lettura n. 190](#)
A.S. 2728: "Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Delege al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione"
- " [Nota di lettura n. 191](#)
A.S. 2886: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017" (*Approvato dalla Camera dei deputati*)
- " [Documentazione di finanza pubblica n. 18](#)
Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2017 (**Doc. LVII, n. 5-bis**)
- Ott 2017 [Nota di lettura n. 192](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato (**Atto del Governo n. 451**)
- " [Nota di lettura n. 193](#)
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179, recante modifiche e integrazioni al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (**Atto del Governo n. 452**)
- " [Nota breve n. 25](#)
Documento programmatico di bilancio 2018 (**Doc. CCVII, n. 3**)
- " [Elementi di documentazione n. 73](#)
Gli interventi a sostegno del sistema bancario
- " [Nota di lettura n. 194](#)
A.S. 2942: "Conversione in legge del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili"
- Nov 2017 [Documentazione di finanza pubblica n. 19](#)
Legge di bilancio 2018 - Effetti sui saldi e contro risorse e impieghi (A.S. 2960)
- " [Nota di lettura n. 195](#)
A.S. 2960: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020"
- " [Nota di lettura n. 196](#)
A.S. 2960: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020". **Emendamento 21.0.1000** (Misure previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori addetti ad attività gravose e di incentivo allo sviluppo della previdenza complementare, conseguenti al confronto tra il Governo e le Organizzazioni sindacali del 21 novembre 2017)
- " [Elementi di documentazione n. 74](#)
L'andamento delle spese per missioni e programmi: 2008-2018